

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

RESOCONTO STENOGRAFICO

163.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 MARZO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **IRENE PIVETTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUCIANO VIOLANTE**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione:		<i>economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea</i>	9568, 9571
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	9541	RICCIARDI EDILBERTO, Sottosegretario di Stato per la giustizia	9573
(Trasmissione dal Senato)	9541	RUBINO ALESSANDRO (gruppo forza Italia)	9573
Disegno di legge (Seguito della discussione):		SETTIMI GINO (gruppo progressisti-federativo)	9573
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1994 (1882).		STORNELLO MICHELE (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i>	9567, 9571, 9575
PRESIDENTE	9567, 9568, 9571, 9572, 9573, 9575, 9576, 9577	STROILI FRANCESCO (gruppo lega nord)	9575
CIOCCHETTI LUCIANO (gruppo CCD)	9571	TATARELLA GIUSEPPE (gruppo alleanza nazionale)	9575, 9576
MURATORI LUIGI (gruppo forza Italia)	9576	Disegno di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):	
PERABONI CORRADO ARTURO (gruppo lega nord)	9572	Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi	
RATTI GIORGIO, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione			

163.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

PAG.	PAG.
di informazione durante le campagne elettorali e referendarie (2253).	
PRESIDENTE . . . 9542, 9543, 9544, 9545, 9546, 9548, 9551, 9553, 9556, 9558, 9559, 9560, 9562, 9563, 9566, 9567	
AYALA GIUSEPPE (gruppo i democratici)	9563
BIELLI VALTER (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	9560
COLA SERGIO (gruppo alleanza nazionale)	9548
D'ONOFRIO FRANCESCO (gruppo CCD)	9553
DOTTI VITTORIO (gruppo forza Italia)	9558
ELIA LEOPOLDO (gruppo PPI)	9546
GAMBINO AGOSTINO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	9544
MAMMOLA PAOLO (gruppo FLD)	9545
NANIA DOMENICO (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i>	9542
	PETRINI PIERLUIGI (gruppo lega nord) 9556
	STORACE FRANCESCO (gruppo alleanza nazionale) 9543
	STRIK LIEVERS LORENZO (gruppo forza Italia) 9544
	VIGEVANO PAOLO (gruppo forza Italia) 9566
	VIGNERI ADRIANA (gruppo progressisti-federativo) 9551
	In morte dell'onorevole Antonio Baslini:
	PRESIDENTE 9541
	Missioni 9541
	Ordine del giorno della seduta di domani 9577

La seduta comincia alle 9,30.

GAETANO COLUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 marzo 1995.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle missioni odierne.

GAETANO COLUCCI, *Segretario*, legge:

Ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Agostinacchio, Caccavale, Caveri, Martino, Masi, Mealli, Menegon, Tiziana Parenti, Rodeghiero, Tarditi e Viale sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono undici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura di una comunicazione.

GAETANO COLUCCI, *Segretario*, legge:

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 24 marzo 1995, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1943-B).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente, con il parere della I, della II, della V, della VI, della IX della X e della XI Commissione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

In morte dell'onorevole Antonio Baslini.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il 26 marzo 1995 è deceduto il dottor Antonio Baslini, già membro della Camera in diverse legislature.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni del più

profondo cordoglio, che ora rinnova anche a nome dell'intera Assemblea.

Constatata la momentanea assenza del relatore sul punto 1 dell'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,35,
è ripresa alle 9,40.**

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie (2253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.

Ricordo che, nella seduta del 22 marzo scorso, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 83 del 1995, di cui al disegno di legge di conversione n. 2253.

Ha facoltà di parlare il relatore Nania.

DOMENICO NANIA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, affrontiamo oggi il dibattito riguardante la sussistenza di requisiti di necessità e di urgenza per l'adozione del decreto-legge sulla cosiddetta *par condicio*, una materia che — come tutti sappiamo — ha molto interessato in questi giorni la stampa, le televisioni, le forze politiche, che si sono impegnate a fondo nel criticare un decreto-legge contenente disposizioni che modificano in gran parte la precedente normativa contenuta nella legge n. 515 del 1993.

Nella sede in cui ci troviamo il relatore intende limitare il proprio intervento ai problemi concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto ed eviterà assolutamente, dunque, di entrare nel merito del provvedimento. Quest'ultimo formerà oggetto di un dibattito molto articolato ed approfondito, che comincerà già oggi in I Commissione e che sicuramente interesserà a fondo le forze politiche in campo.

L'uso del decreto-legge ha formato oggetto di un acceso dibattito. Devo dare atto al ministro Gambino di aver partecipato ai lavori della Commissione affari costituzionali con grande senso di responsabilità, seguendo il dibattito da vicino, quasi alla pari di un parlamentare; è inusuale, almeno per la parte che riguarda la mia esperienza politica, vedere un ministro rendersi così partecipe al dibattito.

È chiaro che la scelta di un decreto-legge ha suscitato di per sé — in rapporto ad una materia di questa delicatezza — molte perplessità. Per la verità, lo scontro registratosi in Commissione fra le varie forze politiche ad avviso del relatore avrebbe anche potuto portare ad un decreto-legge in grado di attenuare in qualche modo, come dirò tra poco, la portata dello stesso dibattito.

Certo è che della materia il Parlamento avrebbe dovuto occuparsi, perché — come tutti sappiamo — il Capo dello Stato aveva sollecitato un intervento su quella che è ormai entrata comunemente nel linguaggio politico con l'espressione di *par condicio* ed anche perché la materia era stata inserita fra le quattro emergenze fondamentali del programma di Governo.

Il relatore intende sottolineare un aspetto. In più occasioni il Garante, comunicando i propri rapporti con riferimento sia alle elezioni politiche del 1994 sia alle consultazioni europee, ha messo in evidenza che in effetti la legge n. 515 del 1993 non ha funzionato sostanzialmente nel suo impianto sanzionatorio. Ha contestato, con particolari riferimenti e in maniera circostanziata, l'inadeguatezza — è stato detto esplicitamente — la carenza, la superficialità della legge n. 515 per l'aspetto richiamato.

Il Garante ha messo in evidenza — inten-

do richiamare questo punto — l'insufficienza delle sanzioni di tipo sia pecuniario sia interdittivo; in sostanza entrambe non gli consentivano un intervento immediato, *ad horas*, cautelativo, in grado di ristabilire immediatamente l'eventuale parità lesa.

Il Garante dice testualmente: «Una tale possibilità di intervento immediato potrebbe configurarsi solo mediante l'attribuzione al Garante in via legislativa di un cosiddetto potere cautelare». Egli, dunque, è intervenuto pesantemente per richiedere un'azione legislativa tale da consentirgli di ristabilire con immediatezza la parità lesa. Ha suggerito, altresì, l'approvazione di misure appropriate di intervento.

Anche in occasione delle elezioni europee il Garante è entrato nel merito della questione e con maggiore puntualità rispetto alla relazione precedente ha messo in evidenza che la violazione della *par condicio* è avvenuta quasi in condizioni uguali sia sui canali RAI che sulle emittenti private, con particolare riferimento alla Fininvest. Ha sollecitato ancora una volta un'azione legislativa volta a rendere efficaci le misure di intervento e ha sottolineato al tempo stesso — particolare di non poca importanza — che per le elezioni europee si è riscontrato un sensibile calo della violazione della normativa che regola le campagne elettorali.

Il punto centrale — per la verità richiamato dal ministro stesso in sede di illustrazione del provvedimento — è che ciò che il ministro ha definito il cuore della legge, cioè l'impianto sanzionatorio e reintegratorio, rappresentava la vera necessità del provvedimento. Con l'intervento legislativo si è cercato di configurare una normativa più ampia ed articolata, ma all'improvviso si è preso atto che, per divergenze all'interno della Commissione, non era possibile addivenire ad un siffatto disegno di legge. È stato approntato dal Governo un decreto-legge, che è in vigore e per l'adozione del quale sussistono i requisiti della necessità e dell'urgenza. Infatti è stato necessario predisporre un insieme di misure di carattere sanzionatorio e reintegratorio capaci di far fronte in pochissimo tempo alla violazione della parità; non era, cioè, tollerabile che, a campagna elettorale già conclusa, di fatto rimanes-

sero in piedi procedimenti riguardanti la stessa campagna elettorale. Pertanto, considerato che il decreto-legge contiene l'impianto sanzionatorio e reintegratorio che consente al Garante, con provvedimenti immediati, in via cautelativa, di far fronte alla parità lesa, è chiaro che sussistono i requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione del provvedimento, soprattutto se si tiene conto che siamo già in campagna elettorale.

Certo, altro è il discorso sul merito del provvedimento e probabilmente il Governo avrebbe eliminato molte polemiche se il decreto-legge si fosse limitato alla parte che trovava largo consenso tra tutte le forze politiche e che era stata sollecitata dal Garante, cioè quella sanzionatoria e reintegratoria. Il Governo invece ha ritenuto di «allargarsi» anche alla parte di merito, che poteva riservare ad un disegno di legge; questi però sono i fatti ed il relatore ritiene che i requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge esistano per le ragioni che ho prima spiegato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Storace. Ne ha facoltà.

FRANCESCO STORACE. Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, in questo momento stiamo discutendo l'esistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge in esame, sul merito del quale interverrò eventualmente in un momento successivo.

Devo però preliminarmente chiedere al ministro se ritenga di dover continuare a sottoporre all'attenzione della Camera l'esame di questo provvedimento. Mi spiego: apprezzo molte considerazioni svolte dal relatore circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge, ma a mio avviso la questione è un'altra e si ricollega al dibattito che si è svolto in Commissione quando era in discussione il disegno di legge in materia e non il provvedimento d'urgenza.

Sappiamo — e non entro nel merito — quante e quali proteste abbia sollevato il decreto in discussione. Mi riferisco a quella probabilmente più clamorosa, relativa alle

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

emittenti private; e tutti conosciamo quale dibattito ne sia scaturito. Da indiscrezioni di stampa sappiamo inoltre che il Governo si dichiara disponibile a modificare la normativa proposta. Ho letto sui giornali — e chiedo al ministro se ritenga di doverci fornire notizie in merito — che il Governo ha affermato che se ci sarà una larga maggioranza, il decreto verrà modificato.

Prendo atto che questa stessa espressione era stata usata dal ministro e dal Presidente del Consiglio prima di varare il provvedimento, sul quale però la maggioranza esisteva ma non era larga. Mi ricollego inoltre a quanto detto ieri dall'onorevole Massimo D'Alema il quale, in un dibattito sull'*anti-trust*, ha ricordato che sulle libertà e sulle regole non si decide a maggioranza.

Chiedo allora se sia ancora valido quanto attribuito ai rappresentanti del Governo sulla necessità di agire disponendo di un largo consenso e quindi se non sia inutile giungere ad una votazione sulla costituzionalità del decreto-legge in esame. Chiedo inoltre se non sia opportuno domandare al Governo il ritiro di questo provvedimento per vararne un altro che contenga alcune modifiche. Ricordo che il decreto è già in vigore, mentre gli emendamenti ad esso eventualmente approvati entrerebbero in vigore alla fine del suo iter parlamentare. Vi è invece la necessità di correggere immediatamente le storture presenti nel provvedimento: questa è la ragione del mio intervento sull'ordine dei lavori.

Chiediamo quindi al Governo — lo ripeto — di valutare l'opportunità di ritirare il decreto-legge, di ridiscutere la questione (possiamo farlo in 24 ore) e di presentare un altro provvedimento che tenga conto, se non altro, delle proteste che quest'ultimo ha suscitato nel paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Strik Lievers. Ne ha facoltà.

LORENZO STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori in relazione alla materia in esame per dare un'informazione alla Camera ed in partico-

lare al Governo su un fatto gravissimo avvenuto pochi minuti fa.

Come tutti sanno, oggi è praticamente l'ultimo giorno utile per raccogliere le firme per la presentazione delle liste per le prossime elezioni regionali ed amministrative. La RAI-TV, che per moltissimi giorni non ha dato informazioni ai cittadini sulla necessità di firmare per rendere possibile la presentazione delle liste stesse, ancora pochi minuti fa ha dato la notizia in questi termini: le sedi comunali sono aperte per raccogliere le firme dei cittadini dal lunedì al venerdì ed anche il sabato e la domenica. In sostanza si è data un'informazione assolutamente falsa e distorta, in base alla quale ci sarebbe tempo tutta la settimana per raccogliere le firme stesse. I cittadini hanno saputo questo, mentre in realtà — lo ripeto — oggi è l'ultimo giorno utile.

Chiedo quindi al Presidente ed al Governo di intervenire immediatamente sulla RAI affinché la notizia sia rettificata in modo adeguato e siano informati correttamente i cittadini che si può firmare oggi e teoricamente anche domani mattina; ma il termine per la presentazione delle liste scade domani a mezzogiorno e quindi le prossime ore sono le ultime entro le quali i cittadini possono esercitare il loro diritto.

PRESIDENTE. Prendo atto delle osservazioni dei deputati Storace e Strik Lievers.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGOSTINO GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor Presidente, onorevoli deputati, attendendo con fiducia un voto positivo della Camera sul riconoscimento dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza del decreto-legge in esame; osservo, come è del resto loro noto e come è stato ricordato dall'onorevole relatore, che nei giorni scorsi si è sviluppato tra i gruppi politici e nella società civile un ampio dibattito sul decreto, con specifico riguardo al tema della propaganda elettorale gratuita; ciò in particolare a favore delle emittenti locali che traggono parte non irrilevante delle loro risorse da questo tipo di ricavi. Anche se le norme al riguardo pre-

senti nel decreto-legge sono state fortemente sostenute e ritenute punti positivamente qualificanti da più gruppi parlamentari in sede di Commissione affari costituzionali, il Governo è ben disponibile a rivederle. Pertanto l'esecutivo si farà catalizzatore oggi stesso in sede di Commissione affari costituzionali di una ampia convergenza, in particolare su questo tema, per il raggiungimento di soluzioni più idonee in quanto naturalmente pienamente rispettose dell'articolo 3 della Costituzione. Se ciò avverrà, data l'urgenza, il Governo esprime l'opportunità di presentare un provvedimento urgente ed integrativo di quello attualmente in discussione alla Camera, ma non sostitutivo né stravolgente l'impianto ed il senso concreto del decreto-legge n. 83.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un deputato per gruppo per non più di 15 minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare il deputato Mammola. Ne ha facoltà.

PAOLO MAMMOLA. Signor Presidente, il decreto-legge sulla riduzione degli spazi autonomi nella programmazione politica dei mezzi di informazione, del quale stiamo discutendo, non possiede i richiesti requisiti di costituzionalità. Non li possiede proprio in relazione ai suoi contenuti; infatti, in un paese costituzionalmente ordinato e libero nessuno può seriamente e legittimamente ritenere urgente e necessario un decreto-legge che violi la Costituzione stessa, limitando la libertà di espressione.

A parte tali considerazioni di fondo, il decreto-legge non possiede i requisiti di necessità e d'urgenza perché interviene su una materia che era già regolata da norme e sulla quale era in corso un'approfondita discussione, in fase avanzata presso la Commissione affari costituzionali della Camera.

Tale sovrapposizione del potere esecutivo sul Parlamento a proposito di una questione in merito alla quale lo stesso Governo, non molto tempo fa, aveva presentato un disegno di legge, avrebbe potuto, anzi dovuto, essere evitata, poiché si tratta di una evidente forzatura. Si è trattato di un autentico colpo di mano, di un *Blitzkrieg* nel senso

proprio di questo termine nazista, cioè «guerra lampo»: è stata una vera guerra lampo contro la libertà. In questo caso la necessità e l'urgenza sono state il pretesto, il comodo paravento dietro cui si è cercato di nascondere la volontà di colpire l'autonomia di testate televisive, di programmisti, di giornalisti. Il limite del decreto è messo inconsciamente in evidenza dalla stessa relazione di accompagnamento nella quale leggiamo: «la ragione di fondo dell'assunzione dell'impegno è costituita dall'esigenza primaria di tutelare il cittadino». Ebbene, ci chiediamo con preoccupazione in quale senso, in tale passaggio della relazione, venga usato il verbo «tutelare»: se in quello di «proteggere» oppure, in modo più illiberale ma più aderente alla concezione dello stato etico e fideistico fondato sulle ideologie e sui fondamentalismi, nel significato di «porre sotto tutela». In questo secondo caso, ci troveremmo di fronte ad una norma emanata da chi, non avendo fiducia nella capacità dei cittadini di comprendere, di discernere il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, ne lede gravemente la libertà; e non può esservi necessità ed urgenza nella pretesa di ridurre la libertà.

Un commentatore politico ha paragonato questo complicato castello di norme, volute dal Governo Dini e controfirmate con dichiarato quanto sospetto entusiasmo dal Presidente della Repubblica, al decreto con cui Mussolini soppresse nel 1924 la libertà di stampa. Non siamo lontani dal vero anche se i fini del provvedimento in esame sono più immediati e diretti e — speriamo — meno definitivi di quelli del decreto del luglio di 71 anni fa, voluto da Mussolini e controfirmato da Vittorio Emanuele.

Non voglio entrare nel merito dei contenuti del decreto, per evitare di uscire dallo stretto tema della deliberazione sui requisiti della necessità e dell'urgenza. Quando saremo chiamati ad esaminare il decreto nel merito ci sarà tempo per analizzarne i contenuti, le contraddizioni, i gravi limiti. Rammento però, a me ed a voi tutti, che per stabilire se una norma sia urgente e necessaria non si può mai fare a meno di valutarne in qualche modo la portata, la valenza e le conseguenze.

Mi domando allora se fosse davvero necessario ed urgente limitare la libertà di programmisti e registi nel definire ed attuare i cosiddetti palinsesti televisivi (comma 1 dell'articolo 6 del decreto in esame). Non mi meravigliano dunque l'indignazione e le proteste di molti professionisti, le minacce di far ricorso alla disobbedienza civile non violenta, che storicamente si è sovente rivelata lo strumento migliore per combattere l'intolleranza liberticida del potere; non mi stupisco per gli annunci di dimissioni di giornalisti delle reti televisive a carattere locale, le più colpite perché più indifese, come si è urlato in modo forte e chiaro nel convegno tenutosi l'altra mattina.

Mi domando poi se fosse così urgente e necessario, come dispone il decreto, il divieto di utilizzare la composizione delle trasmissioni per orientare le scelte di voto. Mi sembra un modo *soft* per dire che il Governo ritiene necessario ed urgente vietare la trasmissione durante la campagna elettorale di certi film cosiddetti scomodi. Faccio un breve esempio suggerendo alcuni titoli di film — belli o brutti, poco importa — che hanno una caratteristica che li accomuna, quella di essere tutti film con una forte connotazione politica: *La confessione*, *Quarto potere*, *Don Camillo, Z*, *l'orgia del potere*, *La corazzata Potemkin*, *L'assedio dell'Alcazar*, *Il caso Mattei*, *Le mani sulla città*, *Tutti gli uomini del re*, *Un volto tra la folla*, *Come eravamo*, *Noi vivi*; e potrei continuare all'infinito con questa elencazione, come sa bene l'onorevole Veltroni che conosce ed ama il cinema. Ebbene, non c'è alcun dubbio che ciascuno di questi film abbia una sua tesi, un suo orientamento ideologico. Era davvero necessario ed urgente mettere in mano al censore uno strumento in grado di proibire questi film durante la campagna elettorale, con la scusa che potrebbero esercitare una certa influenza sull'animo dei candidi cittadini, incapaci di distinguere il bene dal male? Crediamo di no. Non era necessario né urgente ma, al contrario, inutile e dannoso.

Il buffo — anzi il tragicomico — dell'intera vicenda è che forse tutti noi stiamo perdendo tempo. Sembra infatti che il Governo, malgrado le smentite di facciata e di pram-

matica, abbia in animo di emanare un nuovo decreto, anch'esso necessario ed urgente, per correggere taluni errori del primo. Del resto, un nuovo provvedimento che miri a sanare la situazione si renderà necessario se, nel corso dell'esame di merito, il Parlamento deciderà modifiche sostanziali, che non potrebbero trovare applicazione nella consultazione elettorale regionale. Infatti, poiché le elezioni regionali si avvicinano, i guasti del decreto sono irreparabili e per correggerli ci vorrà un altro decreto, quindi un altro ancora e successive approssimazioni, sulla pelle dei cittadini, a scapito della libertà di espressione, a danno della sopravvivenza delle piccole emittenti televisive locali che fanno affidamento sugli *spot* elettorali per migliorare i propri bilanci e che sono rimaste spiazzate da questo improvviso divieto.

Infine, era davvero necessario ed urgente prevedere, contro la volontà popolare espressa dal referendum del 1993, un finanziamento ai partiti — e quali partiti! — con quell'anticipo dei contributi spettanti, previsto dall'articolo 20 del decreto-legge, nella misura del 50 per cento di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo?

Credo di no! Non era né urgente né necessario. Infatti, grazie a questa norma beneficavano del provvedimento partiti e movimenti politici che appartengono alla preistoria della politica italiana. Ricordo che alle elezioni regionali di 5 anni fa concorrevano partiti che nel frattempo sono scomparsi, hanno mutato simbolo e volto; altri ancora si sono sfaldati per mancanza di elettori.

Ebbene, grazie a questo decreto-legge ritenuto urgente e necessario qualcuno riuscirà a fare il «colpaccio»: incasserà le anticipazioni e ... buonanotte ai suonatori!

Per tutte queste considerazioni, anche a nome del mio gruppo, preannuncio il voto contrario sul riconoscimento dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 83 (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Elia. Ne ha facoltà.

LEOPOLDO ELIA. Signor Presidente, signor

ministro, rappresentanti del Governo, colleghi, devo confermare in questa sede il consenso già espresso alla proposta del relatore, qui rinnovata, di considerare esistenti i requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 83 del 1995.

Do volentieri atto al relatore dello sforzo profuso per trovare convergenze in una materia tanto difficile ed al ministro del lavoro intenso ed acuto volto a conseguire un'intesa su un tema sul quale, per l'appunto, data la differenza degli interessi in campo e le tensioni preelettorali, risulta assai complesso raggiungere quella larga convergenza che sarebbe desiderabile.

Devo dire però che nessuno ha smentito con dati precisi quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio Dini, allorché affermò che vi era stato un lasciapassare, una specie di nullaosta sostanziale da parte delle maggiori forze politiche. Questa dichiarazione — ripeto — non è mai stata smentita in termini chiari; sostanzialmente, si è continuato a polemizzare ma non è chiaro se la polemica contraddica veramente quelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio o sia invece un'attività di carattere puramente politico e, a sua volta, preelettorale.

Vengo ora alle obiezioni specifiche mosse sui requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge in esame, così come sono emerse in Commissione e come sono state sinteticamente accennate anche nell'intervento dell'oratore che mi ha preceduto.

Si è detto innanzitutto che si trattava di materia elettorale e che quindi, a norma dell'articolo 15 della legge n. 400, non avrebbe dovuto essere oggetto di un decreto-legge. Ebbene, devo precisare, come ho fatto in Commissione — ma in questa sede lo farò in termini più specifici — che tutta la dottrina e da tempo la nomenclatura correntemente usata in materia elettorale distinguono la legislazione di contorno dalla legislazione elettorale in senso proprio, che riguarda strettamente il sistema elettorale, cioè i criteri per trasformare i voti in seggi e gli aspetti fondamentali della disciplina del procedimento elettorale, tanto che non sono mancati decreti-legge — che non hanno trovato opposizione alcuna — su materie

secondarie, o su aspetti procedurali di scarso rilievo.

Come dicevo, per legislazione elettorale in senso stretto si intende quella che si contrappone alla cosiddetta legislazione di contorno: quest'ultima definizione sebbene si presti a qualche ironia scherzosa, quasi si trattasse di una nomenclatura di ristorazione, in realtà è ben consolidata in dottrina. Se si leggono i lavori di colui che in Italia si è maggiormente dedicato allo studio della legislazione di contorno, il professor Fulco Lanchester, si vedrà che tale definizione è largamente usata. Si tratta, in pratica, di definire quella legislazione che non tocca agli aspetti che, essendo di materia elettorale vera e propria, devono essere disciplinati dalla legge e non dal decreto-legge.

Un'altra obiezione riguarda l'urgenza, che sussisterebbe in relazione alla campagna elettorale in corso e non a quelle future. Tale obiezione potrebbe avere una sua portata con riferimento al regolamento del Senato, che prevede la possibilità di scindere l'urgenza per talune disposizioni del decreto-legge, ma non rispetto al regolamento della Camera, che prevede un «prendere o lasciare». È quindi sufficiente che in un solo caso — la campagna elettorale in corso — ci sia urgenza per far sì che il problema diventi rilevante per la discussione di merito.

Si afferma, inoltre, che, essendovi già una disciplina, quella dettata dalla legge n. 515 del 1993, non ci sarebbe urgenza. Ma quest'ultima è data dal fatto che, in concreto, tale legge, varata alla fine dell'XI legislatura, non è stata giudicata adeguatamente efficace. L'urgenza, quindi, è determinata proprio dall'inadeguatezza del complesso di disposizioni contenute nella legge citata. Si interviene soprattutto in modo da migliorare l'aspetto sanzionatorio e cautelare, riparatore o reintegratore del Garante e di altri organi di tutela. Tutto questo mi sembra abbastanza pacifico e non esclude che, accanto a tali disposizioni, ve ne siano altre di carattere sostanziale, che sono il presupposto per una disciplina più organica e più efficace, diretta a contrastare gli abusi verificatisi nella precedente campagna elettorale del 1994.

Si sostiene, infine, che vi sono vizi di

incostituzionalità. Poiché più volte si è detto (anche da parte mia) che, se vi fosse vera incostituzionalità, non vi potrebbe essere urgenza e tanto meno necessità, si conclude che il decreto-legge non potrebbe essere considerato né urgente né necessario. Alla luce della legislazione straniera (in particolare quella francese ed inglese, che proibiscono l'uso degli *spot* durante la campagna elettorale) devo dire che l'affermazione di alcuni colleghi di forza Italia, in particolare, ma anche di altri gruppi, secondo i quali vi sarebbe incostituzionalità, mi sembra in larga misura apodittica, non dimostrata. Per dimostrarla, bisognerebbe giudicare le legislazioni parallele del diritto europeo come legislazioni che, in paesi di sicura democrazia come l'Inghilterra e la Francia, mettono in pericolo i valori di libertà evocati.

Non credo che facendo il raffronto con queste legislazioni esca avvalorata la tesi — sostenuta per la verità senza particolari dimostrazioni analitiche — di tale incostituzionalità. In particolare, vorrei ricordare al collega Dotti che la distinzione fra stampa e mezzo radiotelevisivo è riconosciuta in tutta la dottrina del diritto costituzionale italiano ed è ampiamente valorizzata anche nella legislazione straniera in questo campo. Si fa in realtà una guerra di effetti, di opinioni dilatate, come quando si vorrebbero comprendere i film nel divieto degli ultimi venti giorni, peraltro già previsto in ordine agli *spot* nella legge n. 515. L'effettaccio si raggiunge soprattutto quando si afferma che si vogliono proibire gli *spot* nel momento in cui ce n'è più bisogno. Ma credete veramente che i legislatori stranieri siano così ottusi da trascurare l'effetto che possono avere i messaggi brevi nel deformare — non perché si ritengano sciocchi gli elettori, ma per gli effetti del trascinamento ripetuto — la disponibilità dell'elettore rispetto a messaggi più razionali e più argomentati?

Vorrei dire al collega Staiano, il cui intervento ho ascoltato in Commissione, che l'indignazione manifestata mi pare mal collocata perché mi ricorda quella riflessione del Manzoni contenuta nell'ottavo capitolo dei *Promessi Sposi*, quando Renzo si trova nella casa di Don Abbondio per tentare il famoso matrimonio clandestino. Manzoni

scrive che Renzo aveva tutte le apparenze di un oppressore, eppure in fin dei conti era l'oppresso, mentre Don Abbondio, che sembra la vittima, era in realtà colui che compiva il sopruso. Dopo l'ondata di *spot* che sono stati di fatto riversati sui cittadini nella precampagna elettorale, anche noi riteniamo di essere le vittime e gli oppressi e non già gli oppressori o coloro che commettono sopruso (*Applausi dei deputati dei gruppi del partito popolare italiano e progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, signori colleghi, dal giugno dello scorso anno, poco dopo le elezioni, presso la Commissione affari costituzionali iniziò l'esame dei disegni di legge aventi ad oggetto modifiche dell'articolo 122 della Costituzione che, come è noto, disciplina gli organi delle regioni. Orbene, pur sussistendo tutti i presupposti per apportare per lo meno alcune essenziali modifiche onde adeguare la Costituzione al nuovo quadro istituzionale, in più di sei mesi di sterili dibattiti, e per ragioni esclusivamente di parte, non solo non si è riusciti a modificare l'articolo 122, ma neppure a varare una legge elettorale omologa al risultato del referendum del 1993. Dopo una breve stasi, solo la pressante esigenza rappresentata dalla scadenza elettorale ha reso possibile il miracolo dell'approvazione con la procedura ordinaria (in sei mesi non si è riusciti a fare nulla e in dieci giorni si è fatto tutto!) di una legge elettorale che più che essere il frutto della logica e stata la conseguenza di un compromesso politico per non arrivare comunque alla scadenza elettorale. Il presidente Selva mi darà sicuramente atto — anzi sono io a dargliene atto — degli sforzi compiuti in questi lunghissimi sei mesi.

Come dicevo, in poco più di venti giorni si è riusciti a trovare un'intesa ed a far approvare il disegno di legge in tempi rapidissimi dai due rami del Parlamento. È allora legittimo chiedersi perché non sia stato ritenuto opportuno disciplinare l'accesso ai mezzi di informazione durante la

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

campagna elettorale coevamente al varo della legge elettorale e perché, in ogni caso, non sia stata adottata la stessa procedura ordinaria anche per la *par condicio*, essendo possibile un miracolo di tempestività, analogo a quello per l'approvazione della legge che ha regolato le prossime elezioni regionali.

È più che legittimo sospettare, onorevole Elia, che il ricorso ad un decreto-legge sia stato un vero e proprio atto di forza, forse (e il «forse» rappresenta un atto di bontà da parte mia) ispirato da qualcuno, stando soprattutto alle valutazioni di merito che si possono fare sul provvedimento. Altro che Renzo e Lucia, altro che vittime! È un vero e proprio atto di forza!

Anche nel caso in cui si volesse considerare la fondatezza delle affermazioni dell'onorevole Elia, si verificherebbero ripercussioni determinanti, triplicate o quadruplicate, su chi tale atto di forza ha posto in essere o ha comunque ispirato. Essendo questa la realtà, è più che legittimo avanzare sospetti; ed è davvero inquietante (desidero segnalare all'attenzione dei colleghi questo dato, a mio avviso, fondamentale) che in una democrazia compiuta non si abbia la forza né la capacità di autoregolarsi in una materia così delicata, e perciò si deleghi tutto al Governo, attraverso le «ispirazioni» alle quali facevo cenno dianzi.

Vorrei ora tornare al merito della discussione odierna: non siamo qui per discutere sulla sostanza del decreto-legge n. 83 (anche se poi in pratica lo facciamo), ma per esprimere un parere sulla sussistenza o meno dei requisiti di necessità ed urgenza ex articoli 96-bis del regolamento della Camera e 77 della Costituzione.

Contrariamente a quanto affermato dall'onorevole Elia, ritengo che, se sussistono ragioni che possano coinvolgere profili di incostituzionalità del decreto-legge n. 83, a prescindere dalle valutazioni di cui ai citati articoli del regolamento della Camera e della Costituzione, detti profili vadano esaminati. Do atto dell'acume con cui l'onorevole Elia, in sede di Commissione ha evidenziato in una maniera più che compiuta questi aspetti. A mio modo di vedere però esistono tre

profili di incostituzionalità per patente violazione degli articoli 72, comma 4, 21 e 49 della nostra Carta costituzionale.

La prima violazione costituzionale riguarda, come dicevo, l'articolo 72, comma 4, che impone l'adozione della procedura normale d'esame e di approvazione da parte della Camera, con conseguente divieto di ricorrere alla decretazione d'urgenza, quanto si legifera in materia elettorale.

L'onorevole Elia, richiamandosi alla dottrina, ha fatto riferimento anche ad un costituzionalista, ma le interpretazioni sono molteplici (né può essere altrimenti), tant'è che la nostra è un'interpretazione di gran lunga diversa perché il citato articolo 72, comma 4, della Costituzione, quando disciplina l'obbligo di ricorrere alla procedura ordinaria, non fa riferimento ai sistemi elettorali ma genericamente alla materia elettorale. La vasta accezione del sostantivo «materia» non può non far includere quella di cui oggi ci stiamo interessando, tanto più che una tale interpretazione non può venir meno nel 1995. A me sembra che vi sia una connessione quasi causale, necessaria, imprescindibile tra il sistema elettorale e tutto ciò che ruota attorno ad esso, specialmente, come dicevo, nel 1995, quando a determinare l'orientamento degli elettori e la conoscenza da parte dei cittadini (e il collega Storace non può non darmene atto, visto che è un esperto in materia) è un'idonea pubblicità, un'idonea diffusione di notizie sugli schieramenti politici. La pubblicità è un elemento imprescindibile in ogni tipo di consultazione, soprattutto ove si consideri la più che legittima proliferazione di nuove formazioni politiche palesemente danneggiate dalle limitazioni introdotte dal decreto-legge. Questa, onorevole Elia, è vera espressione di democrazia, ma non lo è certo mettere la museruola a chi vuol protestare sia contro il polo delle libertà sia contro il polo progressista, a chi vuol dare un apporto, un contributo determinante per l'affermazione e la tutela della democrazia in Italia. Non voler far rientrare nel concetto di materia elettorale la *par condicio* significa operare una vera e propria forzatura, facendo prevalere con patente ipocrisia la forma sulla sostanza.

Ma non è solo questa la violazione che noi abbiamo ritenuto di individuare, come ha già sostenuto ampiamente l'onorevole Vito in sede di Commissione affari costituzionali. L'altra violazione da noi rilevata è quella all'articolo 21 della Costituzione, il cui primo comma così recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Ogni altro mezzo di diffusione! Sulla base di quest'ultima espressione non si può negare che siamo in presenza di una violazione della norma citata nel momento in cui il decreto-legge al nostro esame regola, appunto, la materia elettorale in termini generali. Si può anche disciplinare l'accesso ai mezzi di diffusione (e già questo è discutibile), ma giammai lo si può fare con le limitazioni introdotte dal provvedimento in discussione, che rendono di fatto vano il diritto di esprimere le proprie opinioni per determinare una scelta elettorale.

Tale violazione, fra l'altro si coniuga in modo inscindibile con il terzo mancato rispetto della Costituzione che noi riteniamo di individuare e che è stato anch'esso compiutamente esposto dall'onorevole Vito in Commissione affari costituzionali. Mi riferisco alla violazione dell'articolo 49 della Costituzione, che così recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Questo non lo diciamo noi, lo dice l'articolo 49 della Costituzione. Mi domando allora come sia possibile garantire il diritto di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale se si esclude, onorevole Elia, la possibilità di far conoscere la nascita di nuove organizzazioni, di diffonderne la conoscenza o se le limitazioni sono tali da rendere quest'ultima, in buona sostanza, vana.

La pregnanza degli argomenti che ho così rapidamente affrontato renderebbe di fatto inutile l'esame dei requisiti di necessità ed urgenza. Ma anche sotto questo profilo non si può fare altro che operare valutazioni negative. Il regolamento della Camera prevede che, ancorché i requisiti di necessità ed urgenza non sussistano *in toto*, cioè per

l'intero provvedimento, ci si debba esprimere nel senso di prendere o lasciare. Ebbene, vi è un rilievo importante da fare, che non può non essere recepito dal ministro Gambino. L'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione delle norme in questione, oltre a riferirsi ovviamente alle elezioni regionali che si svolgeranno il 23 aprile, si riferisce anche alle elezioni politiche, alle elezioni per il Parlamento europeo, alle elezioni regionali nelle regioni a statuto speciale; si riferisce, cioè, ad elezioni le cui scadenze matureranno fra uno, due o tre anni e addirittura, nel caso delle elezioni europee, fra quattro anni e mezzo. Com'è possibile giustificare l'urgenza e la necessità in una materia siffatta? Siamo veramente all'assurdo.

Ma vi è di più. Il decreto-legge al nostro esame, com'è ovvio, produce immediatamente i suoi effetti. Ebbene, se non dovesse essere convertito in legge entro i sessanta giorni prescritti, e se questa mancata conversione dovesse verificarsi dopo il 23 aprile, si determinerebbe una situazione veramente assurda. Le elezioni regionali sarebbero state infatti regolate, per quanto riguarda la *par condicio*, da un decreto-legge non convertito in legge. Considerando infatti il termine di sessanta giorni, si va molto al di là del 23 aprile, ed è questa un'altra notazione importantissima che non possiamo non evidenziare.

Nel rispetto del regolamento ritengo di aver concluso il mio intervento, dal momento che non è assolutamente il caso di parlare del merito del provvedimento. Se infatti si prende la parola sotto tale profilo, lo si fa solo per far politica, per contrapporsi all'altra parte. Ci sarà, naturalmente, l'occasione per parlare del merito nel momento in cui, se verrà riconosciuta la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza — ma noi speriamo che questo non accada —, si cominceranno ad esaminare gli articoli.

Per le ragioni esposte, che sono di carattere meramente tecnico, a nome dei deputati del gruppo di alleanza nazionale ritengo di poter dichiarare con tranquillità il voto contrario sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per l'adozione del decreto-legge n. 83 (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale, di forza*

Italia e del centro cristiano democratico — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Vigneri. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI. Presidente, siamo in pochi in aula, ma tra quei pochi ci ascoltiamo!

Io credo che l'obiezione fondamentale mossa nei confronti del provvedimento in quanto assunto con decreto-legge (ma, tutto sommato, anche indipendentemente dalla forma con la quale è stato assunto) sia quella della violazione della libertà di manifestazione del pensiero. E infatti questo è stato, mi sembra, il punto centrale dell'intervento del collega Cola.

Chiediamoci allora in cosa consista tale violazione che sarebbe presente nelle norme che regolano l'informazione televisiva elettorale effettuata nelle trasmissioni di intrattenimento (perché propaganda e pubblicità non c'entrano).

Mi chiedo come si possa sostenere che violino la libertà di manifestazione del pensiero norme che hanno il fine di garantire obiettività, completezza, parità di trattamento. Per capire meglio mi rendo conto che si deve fare un passo in avanti: non bastano questi interrogativi retorici.

Chiediamoci, allora: libertà di manifestazione del pensiero di chi? Delle emittenti televisive o degli editori? Gli editori sono effettivamente in questo caso in secondo piano: in primo piano sono le emittenti televisive. Andiamo dunque a rileggere la norma della legge Mammi, dove si dice che, in materia televisiva, la libertà di manifestazione del pensiero non deve essere intesa nel senso che ciascuno può dire quel che vuole. Al contrario! Consentitemi di leggere l'intero comma: «Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge».

Quindi, da molto tempo — almeno dal 1990 — vige nel nostro ordinamento un principio in base al quale non vi è libertà di manifestazione del pensiero intesa nel senso dell'articolo 21 della Costituzione. Certo, quell'articolo della legge Mammi non è stato molto applicato ed io capisco benissimo che è proprio il suo carattere di principio generale, però cogente, che lo ha reso di fatto innocuo e che quindi non ha determinato sollevazioni come quelle alle quali stiamo assistendo adesso, essendo in discussione un decreto-legge che ha immediato vigore nell'ordinamento.

Allora, se non si tratta della libertà di manifestazione del pensiero delle emittenti televisive, si tratta forse della libertà dei giornalisti? I giornalisti si sono dati un codice deontologico; anzi, rivendicano la loro autonomia ed il rispetto di tale codice, il quale si ispira agli stessi principi di parità di trattamento, obiettività e completezza che sono sanciti nel provvedimento in esame. Come può, allora, limitare la libertà di manifestazione del pensiero una norma che ripete quel che il codice deontologico dei giornalisti già afferma? Devo rilevare che io avrei preferito — lo dico in via incidentale — che determinate norme non fossero contenute nel decreto-legge al nostro esame, perché in tale maniera avremmo potuto basarci, per la nostra valutazione, sul modo in cui tale codice deontologico viene applicato. Non è per altro questo il punto su cui verte l'attacco sferrato contro il decreto-legge in discussione.

Sempre nell'ambito della difesa del diritto fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, si obietta ulteriormente che questa sarebbe materia da non disciplinare attraverso lo strumento del decreto-legge. A tale proposito, a mio avviso, si tralascia un'obiezione fondamentale, perché si dimentica che il decreto-legge non ha innovato in materia né ha introdotto un nuovo principio, bensì ha riaffermato principi che la legge n. 515 del 1993 aveva già introdotto (mi riferisco al comma 5 dell'articolo 1).

Mi rendo conto che si può anche teorizzare il diritto alla parzialità, alla partigianeria — perché no? —, alla faziosità. Se non ricordo male, nella scorsa legislatura, quan-

do nella I Commissione si elaborò il testo della legge n. 515 del 1993, il diritto alla faziosità fu spiritosamente difeso dall'onorevole D'Onofrio. Però, scherzi a parte, credo che proprio con una teorizzazione del genere si cadrebbe nella violazione del tanto invocato articolo 21 della Costituzione, che tutela anche il diritto ad essere informati oltre quello di informare. La Corte costituzionale ha ribadito tale diritto ripetutamente e non occorre illustrarlo ulteriormente. Il diritto ad essere informati è, in questo caso, non generico e generale, bensì collegato alla formazione della volontà politica del cittadino, proprio alla luce di quanto previsto dagli articoli 48 e 49 della Carta costituzionale.

Se la volontà dei cittadini, che poi si deve esprimere con il voto e con la libera associazione in partiti per concorrere — com'è noto — alla formazione della politica nazionale, non si costituisse in maniera genuina e libera, tutto il sistema democratico si incepperebbe. Quindi, la migliore garanzia per la formazione della libera volontà dei cittadini stessi è sicuramente rappresentata dal pluralismo delle voci esistenti nella società. Nessuno infatti dubita — almeno, noi non ne dubitiamo, anzi il concetto ci è chiarissimo — che il vero strumento a tal fine è rappresentato dalla normativa anti-*trust* in materia di informazione e non da leggi del genere, che hanno sempre un'efficacia limitata.

Ma dove il pluralismo purtroppo non c'è ed in attesa che venga introdotto, la pluralità, che nei fatti non esiste — perché, viceversa, vi è il monopolio o, come fino a poco tempo fa, il duopolio —, non può che essere prodotto «tendenziale» (intendiamoci bene, non certo prodotto sicuro) della norma, vale a dire dei principi, dei mezzi, degli strumenti e degli interventi contenuti nel decreto-legge n. 83 del 1995 al nostro esame, vale a dire — lo ripeto ancora, perché mi sembra un punto chiave del ragionamento che sto svolgendo — dei principi introdotti dalla legge n. 515 del 1993 e soltanto sviluppati e resi «tendenzialmente» effettivi dal decreto-legge in esame.

I fondamenti del provvedimento sono gli articoli 21 della Costituzione — il quale afferma il diritto per i cittadini ad essere

informati, e correttamente informati, in materia politica — e 48 (mi riferisco sempre alla Carta Costituzionale); non lo è, invece, l'articolo 51 della stessa, in cui si afferma che tutti possono accedere alle cariche pubbliche in condizioni di uguaglianza. Il decreto-legge n. 83 del 1995 non si preoccupa di tutelare la posizione di chi, svantaggiato dalla mancanza di proprietà televisive, aspira all'elezione; non è questo il punto e non siamo nella sfera dell'articolo 51 della Costituzione, che pone da questo punto di vista un obiettivo peraltro difficilmente raggiungibile. D'altra parte, se ciascun partito avesse una rete televisiva, ci troveremmo in una situazione di lottizzazione perfetta, quella cui il senatore Cossiga aspira, ritenendolo ancora lo strumento migliore di garanzia.

Si dice, inoltre, che con questo provvedimento si diminuisce la libertà di impiego di determinati mezzi di propaganda politica. In altri termini, si obbliga ad usare certi strumenti — quelli dei partiti politici tradizionali — e si impedisce di usarne di nuovi, i soli che alcune forze politiche in particolare il polo e, dentro quest'ultimo, forza Italia, avrebbero a disposizione, sarebbero interessate ad usare e saprebbero usare.

Ma questa libertà di utilizzazione dei mezzi non esiste nell'ordinamento ed è giusto — non incostituzionale — che continui a non esistere. Infatti, la libertà dei candidati del polo — ammesso che all'interno di quest'ultimo vi sia la *par condicio* — di usare le «loro» televisioni significa contemporaneamente oscuramento degli altri che le televisioni non hanno. D'altra parte, credo sia del tutto ridicolo pretendere di annullare una caratteristica storica che determinati partiti (non solo quelli che fanno parte del gruppo progressista della Camera) hanno conservato: anche alleanza nazionale, ad esempio, dispone di una struttura di partito.

Incidentalmente mi vien fatto di osservare che se privilegi dovessero essere conservati sotto il profilo dell'uso del mezzo televisivo alleanza nazionale potrebbe godere di un duplice vantaggio, poiché sarebbe in condizioni di utilizzare sia la struttura di partito diffusa sul territorio, articolata in sezioni (cosa che a noi viene rimproverata), sia il mezzo televisivo.

In sintesi, l'attacco portato al decreto-legge è radicale e per questo sbagliato; si può ragionare sul come sia stata introdotta la disciplina, anche se credo che il provvedimento non faccia altro che perfezionare una normativa già esistente. In sostanza, si imputa al decreto-legge di contenere norme che, magari in forma imperfetta, esistevano già nella legge n. 515 e quindi di introdurre una disciplina più efficace. La normativa precedente poteva forse sopravvivere, ed è sopravvissuta, senza che venisse sollevata alcuna questione di costituzionalità soltanto perché si sapeva che era sostanzialmente innocua che si trattava di una sorta di grida manzoniana?

Altre obiezioni sono state sollevate contro il provvedimento: ad esse ha già risposto egregiamente il collega Elia e non voglio soffermarmi sui medesimi aspetti, se non per ribadire un'osservazione che è stata fatta in sede di Commissione circa la tutela giurisdizionale. Si è lamentato che, trattandosi di diritti, nei confronti dei provvedimenti del garante (che sono sanzionatori, di tipo pecuniario o interdittivo) si sarebbe dovuto ricorrere al giudice ordinario e non a quello amministrativo.

Credo sia un'obiezione di nessun pregio dal punto di vista costituzionale. La più recente disciplina in materia sanzionatoria ha superato una sorta di regola non costituzionale ma ampiamente applicata, in base alla quale di fronte al giudice amministrativo dovevano essere tutelati gli interessi legittimi e non i diritti soggettivi. Oggi non è più così: la materia delle sanzioni in generale, indipendentemente dal fatto che si intervenga su diritti soggettivi o su interessi legittimi, è affidata al giudice amministrativo. Ciò non è contrario alla Costituzione ed a tale affidamento si può legittimamente ricorrere anche in questa materia.

In conclusione, il problema non è costituito dal fatto che il provvedimento è troppo rigido, ma dalla circostanza che esso non può risolvere le questioni della concentrazione televisiva. Chi ci salverà da trasmissioni come *Champagne*? Nessuno. Quindi, prendiamo anche questo decreto-legge con più ironia! (*Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo e del partito popolare italiano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato D'Onofrio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, mi sembra che in questa Camera le cose semplici possano essere deliberate in modo altrettanto semplice. Le questioni di costituzionalità, che certamente riguardano il decreto-legge in esame, non sono superate dalla capacità argomentativa e dialettica né del collega Elia né della collega Vigneri: sono grandi come macigni e lo stesso Governo le ritiene sostanzialmente fondate. D'altra parte, ancora pochi minuti fa il ministro Gambino ha confermato non solo la disponibilità, ma anche l'intendimento del Governo di operare come catalizzatore di orientamenti modificativi del decreto già a partire da oggi pomeriggio.

Torno, allora, a chiedere al Governo se non ritenga opportuno — nel suo stesso interesse e nell'interesse del provvedimento — proporre di votare sui presupposti di costituzionalità, cioè sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza, dopo la seduta di oggi pomeriggio della Commissione affari costituzionali, nella quale sarà esercitata da parte dell'esecutivo tale funzione di catalizzazione, ed allorquando noi avremo avuto modo di valutare se le tre grandi questioni di costituzionalità — che riguardano la sostanza del decreto-legge e, quindi, i presupposti di necessità e di urgenza — saranno state risolte.

Qualora il Governo accogliesse, con grande apprezzamento da parte del gruppo del centro cristiano democratico, la richiesta di proporre il rinvio della deliberazione ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione ad un momento successivo alla seduta della Commissione affari costituzionali a cui mi sono riferito, saremmo lietissimi di votare a favore del riconoscimento dei presupposti di costituzionalità. Se, invece, il Governo mantenesse il suo intendimento di procedere subito alla votazione, saremmo costretti a votare contro il riconoscimento dei requisiti di necessità e di urgenza. Non voglio ripetere qui le ragioni — già esposte in Commissione affari costituzionali — che ci indurrebbero a mantenere tale atteggiamento ed a

giudicare il decreto-legge incostituzionale; d'altra parte, ho ascoltato con attenzione la discussione svoltasi in Commissione, così come ho assistito al dibattito che ha avuto luogo sulla stampa ed alla «sollevazione popolare» che ha fatto seguito ai primi giorni di vigenza del provvedimento.

Un caso fa giustizia di tutte le altre questioni. La legge elettorale regionale, da noi approvata da poche settimane, consente di presentare le candidature a presidente di regione, a consigliere regionale, a sindaco, a consigliere provinciale entro le ore 12 di domani, 29 marzo. La legge elettorale regionale giustamente non impone che a quella data siano presentate esclusivamente liste, simboli, denominazioni e partiti già noti in passato, dei quali cioè sia già stato possibile far conoscere agli italiani l'esistenza. Stiamo parlando proprio di «esistenza» dei soggetti politici: la *par condicio* — che con questo decreto viene in realtà vietata — è il diritto all'esistenza del partito politico, cioè il diritto a far conoscere la propria esistenza. Non altro.

Supponiamo che, per avventura, domani si presentino candidature alla presidenza di una giunta regionale espressione di forze la cui denominazione non sia corrispondente a quella di soggetti politici che conosciamo (rifondazione comunista, PDS, centro cristiano democratico, forza Italia, alleanza nazionale...), cioè espressione di formazioni nuove, come quelle alla cui nascita abbiamo assistito in questi giorni: pensiamo al patto dei democratici, che nasce dalla unione di tre soggetti politici preesistenti, alleanza democratica, socialisti, patto Segni; pensiamo a ciò che avverrà del partito popolare, che si presenterà con formule, con denominazioni, con simboli diversi da quello dello scudo crociato. Ebbene, cosa succederà? Questi soggetti politici nuovi, in base al decreto-legge in vigore da pochi giorni, non potranno far sapere che esistono. Ecco il dato di fatto dal quale occorre partire. Il decreto-legge, infatti, definisce la pubblicità (vietata dal 23 marzo): «L'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica».

Quindi da quattro giorni, per decreto-legge del Governo, è vietato far sapere che esiste un certo soggetto politico (ad esempio il patto dei democratici) oppure un contrassegno (lo scudo stilizzato con la scritta: i popolari) o, ancora, adesione di un determinato soggetto politico (ad esempio i popolari di Buttiglione) al polo delle libertà.

Questi aspetti, essenziali per l'espressione del voto degli italiani del 23 aprile, senza i quali i cittadini non sarebbero in grado di esprimersi liberamente, sono impediti dal decreto-legge. O partiamo da questo fatto elementare — nel senso fisico del termine, in quanto attiene ad elementi di base della vita politica — o non riusciamo a capire di che cosa stiamo discutendo. Riteniamo e non sia pensabile, concepibile, in un ordinamento anche a basso regime di democraticità (non mi riferisco ai regimi ad alto grado di democraticità come le più consolidate democrazie occidentali), impedire la conoscenza del nome, dell'oggetto del contrassegno di un partito politico che legittimamente prende parte alla campagna elettorale per fare ciò che la Costituzione richiede all'articolo 49: concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

La collega Vigneri ha detto che non è in gioco l'articolo 51 della Costituzione; certo che è in gioco anch'esso! Se ho diritto ad essere candidato ad una carica elettiva in condizioni di uguaglianza rispetto agli altri competitori, tali condizioni hanno un duplice risvolto: penso alla situazione economica del candidato e alla libertà dello strumento di comunicazione.

Quanto alla situazione economica, il Parlamento negli ultimi anni è intervenuto, saggiamente, fissando un limite massimo di spesa: se si hanno dieci miliardi non possono essere spesi in campagna elettorale, poiché si può soltanto impegnare una cifra non superiore a sessanta milioni per finanziare una candidatura a livello regionale. Dunque le condizioni economiche di partenza diventano irrilevanti ai fini della competizione e la *par condicio* è realizzata. Si è stabilito, infatti, che non si possa spendere più di tanto; chi supera quella soglia o incorre in sanzioni o, se va al di là di un certo limite, perde il diritto all'elezione ed è quindi dichiarato decaduto.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

La *par condicio*, regola fondamentale, è stata introdotta alcuni anni fa per il Parlamento nazionale e poche settimane fa per determinate campagne elettorali. Se siamo in eguali condizioni di partenza dal punto di vista economico, lo siamo anche dal punto di vista della comunicazione? No. In Commissione ho fatto un altro riferimento, che ripeto in Assemblea, per la semplicità del ragionamento. Pensiamo al caso in cui io sia candidato — per grazia di Dio non lo sono — nella circoscrizione elettorale di Roma, come lo è invece il collega Elia, che — leggo sui giornali — è capolista del partito popolare dissidente.

MARIO PEPE. Dissidente!

FRANCESCO D'ONOFRIO. Tale circoscrizione ha quattro milioni di abitanti e il collega Elia ha un limite di spesa di sessanta milioni per la campagna elettorale. Come può con tale somma far sapere a quattro milioni di cittadini che esiste? Egli è notissimo in campo scientifico e politico, ma in questa campagna elettorale la divulgazione del suo *status* di aspirante a componente il consiglio regionale del Lazio è impedita dal decreto-legge.

Se non è possibile scrivere su un giornale che esisto, se non posso parlare in televisione (da solo, non in una tavola rotonda), mi dite se non viene violato il principio della parità previsto dall'articolo 51 della Costituzione?

Il Governo ha detto che il divieto di annunci sulla stampa, alle televisioni nazionali e locali non è ricompreso nel decreto-legge, il quale, però, ancora oggi vediamo essere interpretato in questo senso; in giro in Italia non si raccolgono annunci di manifestazioni politiche. Non posso far sapere ad una televisione laziale che il 3 aprile parlo a Montecompatri; è vietato dal decreto-legge, che viene interpretato in questo modo.

GIUSEPPE AYALA. Viene interpretato, ma è sbagliato!

FRANCESCO D'ONOFRIO. È inimmaginabile ciò che sta avvenendo. Parlo di Monte-

compatri, ma potrei riferirmi a Civitavecchia, Laviano o a qualunque altra località.

Il diritto all'informazione relativa a manifestazioni elettorali deve essere garantito; altrimenti mi chiedo in quale paese viviamo.

Pensiamo, poi, ai nuovi simboli, ai nuovi soggetti politici: come è possibile impedire la propaganda elettorale, oltre che la pubblicità, per un minimo di giorni? In Germania, professor Elia, la pubblicità elettorale è consentita fino al giorno prima delle elezioni; mi si dice che gli *spot* sono vietati in Francia e in Inghilterra, ma non la propaganda elettorale, che è diversa dagli *spot* nel decreto-legge, infatti, si è distinta la propaganda dalla pubblicità elettorale. Consentiamo, dunque, di far conoscere la propria azione.

Si impone la gratuità dei servizi delle emittenti radiotelevisive locali; ma non vi è chi non sappia che radio e televisioni, soprattutto quelle locali, sono state un grande strumento di libertà anche perché hanno soddisfatto le loro necessità finanziarie ricorrendo ad un minimo di pubblicità. Se nessuno paga il canone, se nessuno le sovvenziona, come possiamo con decreto-legge imporre a queste emittenti la gratuità del servizio? Ovviamente, non lo potranno prestare. Quindi, provochiamo un restringimento complessivo della libertà di informazione politica anche attraverso il «prosciugamento» dell'emittenza locale. Da questo punto di vista, dunque, vi è un altro *vulnus* molto grave alla *par condicio*: altro che introdurla, il decreto-legge la impedisce!

Esso stabilisce, inoltre un regime privilegiato per due soggetti: innanzitutto per i partiti politici, nei confronti dei quali l'articolo 18 prevede un'eccezione, sicché gli organi di stampa dei partiti politici potranno continuare a svolgere quell'attività di parte — da me definita, non tanto scherzosamente, faziosa — che per sua natura il partito politico compie. Quindi i giornali, i quotidiani dei partiti potranno continuare a fare propaganda e pubblicità. Tale deroga a favore dei partiti politici nella legge approvata lo scorso anno aveva senso, giacché era consentita la propaganda a pagamento per gli altri. Era cioè, una deroga a favore dei partiti proprio per la loro natura di soggetti collettivi, bilanciata però dal diritto dei can-

didati a svolgere una propria propaganda contenuta entro i limiti di spesa stabiliti: ecco la *par condicio* sostanziale! È il limite di spesa che, nella sostanza, garantisce la *par condicio* da questo punto di vista. Quella deroga a favore dei partiti, nel decreto-legge n. 83 diventa una sorta di invocazione alla partitocrazia, nel senso deteriore e non nobile, politico e democratico, del termine.

Viene sancita inoltre una condizione di privilegio per la carta stampata. Infatti vietando alle radio e alle televisioni locali qualunque possibilità di intervento nella campagna elettorale, si consente tale opportunità solo alla carta stampata, nei confronti della quale pure si pone l'obbligo della gratuità, che ovviamente può non essere rispettato, mentre ciascuna testata giornalistica continuerà a seguire la propria linea editoriale, nella piena libertà di informazione, come ritengo sia doveroso.

Tali sono dunque le due grandi ragioni di incostituzionalità contenute nel decreto: un privilegio per i partiti e per la carta stampata da un lato, il divieto di far conoscere la propria esistenza politica dall'altro. Senza una correzione del testo che elimini queste due consistenti disparità, il decreto-legge presenta evidenti aspetti di incostituzionalità. Come è stato ripetutamente detto questa mattina dal collega Elia e in Commissione dalla collega Vigneri, qualora l'incostituzionalità di un decreto-legge risulti *ictu oculi*, per ciò stesso non si può affermare che sussistano i presupposti di necessità ed urgenza, in merito ai quali in questo momento noi dobbiamo decidere. Il professor Gambino è talmente esperto di diritto da non ignorare che in Commissione affari costituzionali l'altro giorno non ci siamo espressi sulla costituzionalità del decreto-legge (noi del polo della libertà e del buon governo abbiamo votato contro); è stata solo riconosciuta la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per la sua emanazione. Tuttavia se contestualmente si ritiene che tali presupposti riguardino un decreto-legge che nella sostanza viola la Costituzione, allora bisogna negarne il riconoscimento.

Per tali ragioni invito ancora il Governo a voler assumere l'iniziativa — stante il fatto che l'attuale fase procedurale non consente

la presentazione di un questione sospensiva — di chiedere che la Camera deliberi, circa il riconoscimento dei presupposti di necessità ed urgenza, alla luce delle questioni di costituzionalità sollevate, dopo le decisioni che la Commissione affari costituzionali assumerà oggi pomeriggio, anche in considerazione dell'eventuale indicazione da parte del Governo di correggere con un decreto-legge integrativo gli aspetti di evidente incostituzionalità contenuti nel provvedimento in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi del centro cristiano democratico, di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Poiché la votazione nominale avrà luogo mediante procedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare il deputato Petrini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI PETRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato detto da più parti che il decreto-legge in esame conterrebbe norme farraginose, di difficile applicazione e comunque tali da rendere assolutamente complicata, e quindi non funzionale, l'informazione, la vita politica ed il confronto politico nel nostro paese.

Sarei tentato di aderire alle critiche mosse al decreto-legge, se non fosse evidente che coloro che sollevano tali critiche ignorano o fingono di ignorare le condizioni di base da cui partiamo e sulle quali si impianta il provvedimento. Una condizione di base in cui vi è un evidente, palese, inconfutabile, innegabile squilibrio nel campo dell'informazione, che è divenuto squilibrio anche sul terreno della competizione politica nel momento stesso in cui l'agente monopolista del settore televisivo privato è diventato anche un esponente politico di primo piano.

È allora evidente che ci troviamo in una situazione di eccezionalità ed è anche palese che a questo punto dobbiamo inseguire quei requisiti di pari condizione che sono il presupposto fondamentale della democrazia. Eguaglianza significa appunto pari condizioni nella competizione, ma è evidente che queste

condizioni oggi non esistono perché, purtroppo, nel nostro ordinamento democratico non si sono approntate per tempo le leggi che avrebbero dovuto impedire che si creasse una situazione del genere; una situazione assolutamente abnorme che ora dobbiamo inseguire con provvedimenti d'urgenza che, proprio per la loro urgenza e necessità sono necessariamente incompleti ed imperfetti.

Si è detto che quella in esame sarebbe una normativa fascista perché impedirebbe addirittura la libertà di espressione. È vero invece il contrario: le leggi fasciste tendevano a garantire al sistema politico il monopolio dell'informazione e, quindi, il controllo su di essa. In questo caso, invece, interveniamo con legge proprio per impedire che si realizzi quel monopolio dell'informazione che, purtroppo, nei termini in cui commercialmente si è sviluppata l'informazione radiotelevisiva, esiste oggi in Italia. Il nostro scopo è quindi esattamente inverso a quello che viene denunciato da alcuni colleghi come perverso. Al riguardo assolutamente appropriato è stato l'esempio fatto dal collega Elia — il quale si è richiamato al Manzoni — di Renzo che appariva l'aggressore di Don Abbondio, mentre ne era, la vittima.

Si è detto che il presente decreto è un atto di forza, un atto indebito del Governo che entra nell'ambito di discipline costituzionali estremamente delicate, mentre è vero esattamente il contrario: questo decreto-legge entra, necessariamente, in un ambito nel quale oggi i principi costituzionali non sono rispettati né garantiti. Non c'è bisogno di addurre esempi, perché tutti sappiamo — ci è stato riferito, l'abbiamo visto — che nelle ultime elezioni politiche il divario nell'uso dei mezzi di informazione tra chi possedeva questi strumenti, ne aveva l'accesso e aveva la disponibilità economica e chi, invece, non aveva questo stesso accesso e la medesima disponibilità economica, è stato abissale.

Forza Italia, che pure nella tornata delle elezioni politiche era nostra alleata, ha speso per la pubblicità 25 miliardi, mentre la lega nord ha speso meno di un miliardo. È evidente che in queste condizioni non c'è parità nella competizione politica. È altresì evidente che all'inizio di questa campagna elettorale un solo partito, forza Italia, ha

potuto trasmettere in modo massiccio *spot* elettorali, mentre tutti gli altri sono risultati assenti. È allora palese, anche in questo caso che mancano le condizioni di base per una reale parità nella competizione politica. Chi si oppone ad un decreto che cerca — sia pure in modo imperfetto, a tratti forzato — di raggiungere questa parità, si oppone ad un principio fondamentale della democrazia: quello, appunto, della *par condicio*, una brutta espressione latina che è diventata quasi un motteggio, ma che sta ad indicare un elemento fondamentale della democrazia, un dato di uguaglianza. Le pari condizioni nella competizione sono il presupposto irrinunciabile per un confronto realmente democratico.

Purtroppo, i principi affermati nella nostra Costituzione — laddove si garantisce a tutti i cittadini «il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» — non tengono conto di una rivoluzione, quella tecnologica del mezzo radiotelevisivo, che ha completamente capovolto e ribaltato i rapporti di forza. Una volta, quando la competizione politica era fatta con il comizio elettorale, con l'affissione murale ed il volantinaggio, era facile garantire questa libertà di espressione. Oggi, purtroppo, vi è il mezzo radiotelevisivo che domina incontrastato (e ce lo conferma lo stesso onorevole D'Onofrio quando dice: se non posso comparire in televisione io non esisto!).

Ebbene, oggi che il mezzo radiotelevisivo, come dicevo, domina incontrastato nella propaganda politica e nel mondo dell'informazione in generale, è assolutamente fondamentale che si possa garantire eguale accesso al mezzo. E non possiamo non vedere il carattere abnorme di un sistema nel quale vi è un partito — ed uno solo — che ha addirittura il possesso del mezzo radiotelevisivo. Non valgono allora più neppure le norme che limitano la spesa elettorale, perché è evidente che in questo caso si tratterebbe di una partita di giro, di un agente politico che paga l'agente commerciale; ma i due coincidono nella stessa persona, e quindi è una partita di giro che invalida persino il principio fondamentale dell'uguaglianza economica.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

Siamo quindi in una situazione di partenza che è assolutamente lesiva dei diritti della democrazia e, dunque, in una situazione che giustifica ampiamente un intervento di emergenza, un intervento di assoluta necessità da parte del Governo per ricreare un minimo di condizione paritaria nella competizione elettorale.

Vorrei dire che il decreto-legge n. 83 è addirittura un esempio paradigmatico della necessità e dell'urgenza con le quali si deve realizzare la legislazione ad opera del Governo (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Dotti. Ne ha facoltà.

VITTORIO DOTTI. Signor Presidente, a poco più di venti giorni dalle elezioni amministrative regionali la Camera dei deputati è chiamata a verificare la legittimità costituzionale di un decreto-legge che, se convertito in legge, sancirebbe una gravissima lesione dei diritti dei cittadini, costituzionalmente garantiti, determinando il loro avviamento al voto del 23 aprile in condizioni di insufficiente, compressa, limitata informazione e quindi in condizioni di non completa consapevolezza; il che significa non libertà nel voto.

Non vi è dubbio, infatti, che la libertà di voto è piena solo a condizione che l'elettore sia stato messo in grado di conoscere compiutamente la realtà politica su cui è chiamato a pronunciarsi e così abbia potuto, con la dovuta ampiezza di modi e di tempi, entrare in contatto con nomi, sigle e programmi, documentarsi sugli argomenti elettorali, fare confronti, riflettere e soprattutto memorizzare. In proposito, mi piace riportarmi alle giuste osservazioni di fatto svolte poco fa dall'onorevole D'Onofrio.

Mi sento di affermare in piena serenità e coscienza che il decreto-legge sulla cosiddetta *par condicio* ha per sicuro effetto, anche se non voluto dal Governo — ma probabilmente auspicato, se non addirittura sapientemente indotto — e dalle forze dell'attuale maggioranza, quello di comprimere e di limitare l'informazione degli elettori, di costringerli ad esprimersi in condizioni di insufficiente

capacità critica, di predisporli a ricevere solo messaggi politici mediati, di ridurli, insomma, in stato di semilibertà di voto.

Questo infatti è quanto accadrà con il divieto assoluto di pubblicità elettorale negli ultimi trenta giorni precedenti la consultazione elettorale e con la gratuita limitazione delle forme di propaganda, graziosamente consentite con buona pace dell'articolo 21 della Costituzione. Sia ben chiaro: nessuno nega la necessità di regole che assicurino sostanziale parità fra i contendenti nell'accesso e nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa. Non sono affatto in discussione, in questa sede, certi inconvenienti o certe anomalie che molti rilevano nella situazione di fatto, ma è in discussione lo strumento giuridico prescelto. Quello che il Governo sottopone alla nostra approvazione non è un regolamento della *par condicio*, bensì un provvedimento che in più di una parte attua un vero e proprio oscuramento, limita ingiustificatamente le libertà primarie di espressione e vulnera il diritto fondamentale dei cittadini elettori ad essere informati. La massima espressione di un sistema democratico, il suffragio popolare attraverso il voto libero e consapevole di ogni cittadino, verrebbe così paradossalmente menomata e sacrificata proprio dal Parlamento, cioè dall'istituzione che prima di ogni altra dovrebbe promuovere l'affermazione piena dei diritti dei cittadini e difenderli, eventualmente, dal pericolo di ingerenze da parte degli altri poteri dello Stato.

Riserviamo alla discussione di merito un esame particolareggiato delle varie disposizioni che fanno del decreto-legge n. 83 un atto politicamente inaccettabile e che segneranno, in caso di conversione in legge del medesimo, un allarmante arretramento del nostro paese in tema di diritti civili e di garanzie dei cittadini. In questa sede, che è riservata alla verifica di costituzionalità del ricorso al decreto-legge, denunciemo l'assoluta illegittimità costituzionale dello stesso sotto un duplice profilo.

In riferimento all'articolo 77 della Costituzione, non può ritenersi esistente il requisito della straordinaria necessità ed urgenza. In primo luogo, perché è opinione generalmente condivisa che l'esistenza di caratteri

di incostituzionalità di merito in un decreto-legge è di per sé ragione di mancanza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza per l'adozione dello stesso. Il decreto-legge è, nel merito, incostituzionale per diversi aspetti. Al riguardo non vale richiamarsi agli ordinamenti stranieri, onorevole Elia, perché allora, per escludere ogni possibilità analogica, dovremmo richiamarci alle diverse tradizioni democratiche, alle diverse situazioni ambientali, sociali e culturali degli altri paesi. Dobbiamo invece guardare alla nostra Costituzione, che contiene norme non compatibili con il decreto-legge per diversi aspetti: per la violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (cui corrisponde quello di ricevere liberamente le espressioni del pensiero altrui, sanciti dall'articolo 21), dei diritti politici ed elettorali (articolo 48), del diritto di uguaglianza (articolo 3), dei diritti civili di riunione (articolo 17), di associazione (articolo 18) e di associazione in partiti (articolo 49), nonché del diritto di libera iniziativa economica (articolo 48). Non intendo continuare una elencazione che potrebbe prolungarsi ancora.

Molti aspetti del provvedimento che hanno carattere sostanzialmente censorio sono obiettivamente inquietanti e stupisce che gli autorevoli giuristi e costituzionalisti presenti nello schieramento di sinistra non avvertano l'assoluta necessità di contrastarli alla luce dei principi libertari che hanno sempre proclamato. La libertà di espressione è fondamentale in un sano regime democratico e ogni sua limitazione deve essere vista con grande preoccupazione, se non addirittura con allarme. È pertanto grave che, addirittura con provvedimento d'urgenza e nell'imminenza di una tornata elettorale, si limitino le possibilità di espressione dei candidati e delle forze politiche e l'informazione degli elettori.

In secondo luogo, non ricorrono i requisiti della necessità e dell'urgenza. È bene infatti ricordare che esiste una normativa assai recente che disciplina le campagne elettorali. Si tratta della legge n. 515 del 1993, che si sarebbe potuta agevolmente integrare con provvedimenti di natura anche solo amministrativa, sulla base delle prime esperienze

applicative. Inoltre, il fatto che il Parlamento fosse già impegnato ad esaminare un disegno di legge del Governo sull'argomento e che non si fosse compiuto alcun passo avanti sostanziale in tale esame sta a dimostrare che in Parlamento non c'è una maggioranza a favore di questa normativa. Alla luce di tutto ciò, il decreto-legge assume ancora di più il carattere di una forzatura della volontà parlamentare ad opera di un Governo non sorretto, per di più, da una vera maggioranza politica.

Il decreto-legge in questione è costituzionalmente illegittimo anche per un altro relevantissimo motivo, e precisamente per il contrasto con il quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, che riserva all'Assemblea parlamentare, con il procedimento ordinario di approvazione articolo per articolo, il potere di legiferare in materia costituzionale ed elettorale. Il decreto in esame attiene indubbiamente alla materia elettorale, perché detta disposizioni direttamente riguardanti la disciplina delle consultazioni elettorali, incidendo sulla libera espressione della volontà popolare e, prima ancora, sulla possibilità obiettiva della sua libera formazione. Nel caso di specie, allora, il Governo non poteva ricorrere alla decretazione, come del resto confermato in modo chiaro dall'articolo 15 della legge n. 400 già richiamata in quest'aula. La menzione della materia elettorale accanto — ma separatamente — alla materia costituzionale pure prevista dimostra che il testo costituzionale ricollega le scelte normative in materia elettorale ...

Presidente forse sarebbe il caso di richiamare l'attenzione degli illustri interlocutori!

PRESIDENTE. Sì, deputato Dotti. Il consulto in atto è tuttavia utile ai fini del successivo svolgimento dei nostri lavori.

VITTORIO DOTTI. Forse però avrebbe potuto svolgersi ad intervento ultimato!

PRESIDENTE. Certamente; comunque ora si è concluso. Prosegua pure nel suo intervento.

VITTORIO DOTTI. Ne consegua — dicevo

— che non possono ritenersi riservate all'Assemblea solo le scelte relative al sistema elettorale in senso stretto, ma tutte le determinazioni che abbiano un rilievo sostanziale nella disciplina della materia elettorale (opinione del resto recentemente espressa anche da un illustre costituzionalista della sinistra). Di natura elettorale sono certamente le disposizioni contenute nel decreto, che disciplinano l'accesso ai mezzi di informazione nelle campagne elettorali. Le norme, inoltre, limitano la propaganda e la pubblicità elettorali dalla data di convocazione dei comizi e regolano l'informazione elettorale a partire dalla medesima data; definiscono anche, all'articolo 10, la parità di trattamento fra i soggetti politici (cioè i candidati, i gruppi, i partiti, i comitati promotori di referendum ed altri comitati e movimenti organizzati a fini politici) riferendola alle caratteristiche della competizione elettorale (maggioritaria o proporzionale) e secondo la quota di rappresentanza parlamentare, disciplinando anche un differente trattamento per le liste non rappresentate in Parlamento; prevedono l'anticipazione dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali. Il decreto-legge rientra quindi nella materia elettorale perché influenza direttamente i modelli organizzativi dei partiti ed i meccanismi di selezione dei candidati e perché presume di disciplinare le condizioni di uguaglianza per l'accesso alle cariche elettive.

Non può insomma ragionevolmente negarsi che appartiene a pieno titolo alla materia elettorale ogni disposizione normativa che concerne non soltanto il meccanismo terminale del processo di espressione della volontà popolare, ma che riguardi anche — e soprattutto — le modalità e le garanzie del processo di libera formazione della volontà elettorale dei cittadini e quindi, *in primis*, le campagne elettorali. Ma la diretta incidenza del decreto nella materia elettorale in senso stretto è data soprattutto dal rinvio (articolo 13, comma 6 e articolo 14, comma 7) alla previsione sanzionatoria della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e in particolare all'articolo 15, comma 7 che prevede, in caso di accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, l'ineleggibilità del candidato e la decadenza dalla carica

dell'eletto. Tale disposizione, infatti, risulta operante perché non oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 22 del decreto stesso. È evidente che il Governo non poteva disporre in tale materia mediante decreto, stante il generale divieto di determinare, in caso di mancata conversione, situazioni comunque irreversibili e perché ciò si porrebbe in contrasto con i principi democratici ai quali si ispira il vigente sistema costituzionale; operando ovviamente, per i provvedimenti incidenti in modo diretto ed immediato nel diritto di elettorato passivo, la riserva di legge dell'Assemblea prevista dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione. Per questi motivi il gruppo di forza Italia esprimerà un voto contrario sui requisiti di costituzionalità del decreto-legge (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli deputati, in quest'aula il tema dell'applicazione dell'articolo 77 della Costituzione (della sussistenza cioè dei requisiti di necessità ed urgenza per i decreti-legge) è stato tanto ricorrente nei mesi scorsi che da più parti si è affermato — io tra gli altri — che con la decretazione d'urgenza, divenuta norma, regola generale, si stravolgono i ruoli del Parlamento e dell'esecutivo.

Ritengo quindi che l'articolo 77 della Costituzione vada modificato per renderlo più confacente all'esigenza di eccezionalità, definendone meglio i campi di applicazione e ribadendo con ancora più forza i suoi limiti e vincoli. Sono sensibile a tale tema e mi rendo conto della portata politica della discussione cui stiamo dando vita e della decisione che ci accingiamo ad assumere.

Trovo però strano, quanto meno sospetto, l'attacco sferrato contro il decreto-legge n. 83 da parte di alcuni rappresentanti di forza Italia, i quali ne hanno negato i requisiti indicati dall'articolo 77 della Costituzione. In particolare, appare sospetto che questi stessi rappresentanti, allorché l'uomo «unto dal Signore» era Capo del Governo,

approvavano qualsiasi decreto-legge, compreso quello concernente il differimento dei termini, il «mostro», come qualcuno lo ha definito. Posso anche comprendere un atteggiamento di questo genere, ma ciò che non è comprensibile è quanto dichiarato in precedenza in questa stessa aula. Invito tutti i colleghi a leggere il resoconto stenografico, perché scopriranno che proprio chi attacca oggi la decretazione d'urgenza, non dieci anni fa ma meno di tre mesi fa, affermava che «è tempo di considerare la decretazione d'urgenza un'esigenza fisiologica per un Governo che voglia governare».

Il collega Di Muccio potrebbe a tal proposito (per chi avesse voglia di ascoltarlo) svolgere un'ampia relazione.

Ho sempre pensato che due errori non diano vita ad una cosa giusta; pertanto non giustificherei oggi il ricorso alla decretazione perché altri ne hanno abusato ieri. È bene però far rilevare che, a seconda della collocazione parlamentare, c'è chi interpreta Costituzione e regolamenti non per quello che sono ma per ciò che politicamente conviene di più. Non è questa una prova di democrazia? Invito tutti i colleghi a tentare almeno di riflettere su atteggiamenti di questo tipo. Ciò vale per molti, e fra questi i colleghi della componente dei riformatori del gruppo di forza Italia, i quali conoscono, per esperienza passata, il regolamento della Camera in maniera più approfondita rispetto a molti di noi. Ciò potrebbe essere un bene, ma cattivo e distorto è l'uso che essi ne fanno.

I decreti-legge che rimuovono dai rispettivi incarichi uomini e forze e che modificano la RAI sono da approvare; se si interviene invece non tanto e non esclusivamente nei confronti della Fininvest, ma sulla regolamentazione dell'accesso all'informazione, si compie un attentato alla Costituzione. Sembra quasi che ci si trovi in tempo di eclissi: è proprio vero che la politica è impazzita!

Perché si è fatto ricorso alla decretazione d'urgenza e non alla normale prassi del disegno di legge? Vorrei provare a spendere qualche parola nel merito di tale questione. La discussione in Commissione su un testo del Governo, che non era soddisfacente, è stata ampia: si sono manifestate posizioni diverse ma alla fine, onorevole Dotti, è stato

raggiunto un impegno comune tendente alla presentazione di un testo da sottoporre al voto dell'Assemblea. Di fatto in Commissione si era stretto un patto tra gentiluomini volto ad evitare inconcludenti riunioni notturne; così però non è stato e la discussione in Commissione, contrariamente a quanto stabilito, non è stata conclusa. Non mi interessa più di tanto individuarne la responsabilità, né mi interessa più di tanto fare polemica, eppure esisterebbero argomenti per polemizzare molto ed ampiamente. Mi interessa però dire che in questo modo chi ha voluto riprendere la discussione, chi ha voluto continuare il dibattito, lo ha fatto con un unico scopo, quello di dilatare i tempi della discussione, di perdere tempo. E di fatto, con questo atteggiamento, si è resa inevitabile la decretazione d'urgenza. Inevitabile perché? Lo voglio dire con forza: inevitabile perché c'è una verità molto semplice su cui vale la pena riflettere. Mi riferisco alla verità contenuta nella recente sentenza della Corte costituzionale nella quale si afferma che in Italia, finché c'è il monopolio privato della TV, sussiste una situazione illegale. Questa situazione di illegalità va rimossa, e va rimossa in tempi brevi. L'antitrust non c'è; il conflitto di interessi è palese. Ma se le cose rimangono allo stato attuale, non si è oggi (e lo dico a coloro che parlano di attentato alla democrazia tramite questo decreto legge) in condizioni di democrazia. Ciò è palese, è evidente. La questione che abbiamo di fronte a noi è allora la seguente: si deve votare nella legalità o nella illegalità? In regime di democrazia o in regime di monopolio e di dominio?

Il decreto-legge al nostro esame è divenuto non necessario ed urgente ma obbligatorio, perché c'è stato chi voleva perdere tempo e lasciare le cose come sono. Siamo in una situazione di illegalità che è lapalissiana, di fronte agli occhi di tutti. C'è oggi chi possiede un potere immenso, immenso ma illegale. E questo lo ha stabilito non il sottoscritto ma la sentenza della Corte costituzionale sulle TV. E chi detiene questo potere immenso lo ha utilizzato per conquistare consenso e dominio politico, per conquistare perfino il dominio sullo Stato. E ora che non lo ha più, quel Presidente del Con-

siglio vuole riconquistare il dominio provvisoriamente perduto utilizzando lo stesso strumento, prima che sia sottoposto al controllo della legge. Ed anche per questo c'è chi vuole evitare i referendum e andare immediatamente alle elezioni.

E allora, il relatore, l'onorevole Nania, e lo stesso presidente della Commissione affari costituzionali in qualche modo hanno dovuto ammettere la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza (ribadisco: il relatore ed il presidente della Commissione affari costituzionali!).

Qualcuno ha fatto riferimento alla necessità, di fronte a questo provvedimento, di interpretare meglio l'articolo 21 della Costituzione. Proviamo almeno a conoscerlo, proviamo almeno a leggerlo, quest'articolo. Vi si afferma che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», e vi si stabilisce che «la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». Ma non si può guardare solo e soltanto l'articolo 21. Proviamo a leggere anche l'articolo 3, comma 2, della Costituzione, in cui si afferma che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese». Considerando insieme questi due articoli si coglie allora la necessità di un provvedimento.

Il decreto-legge al nostro esame dà risposta alle questioni che ho esposto.

Mi è parso che in alcuni interventi si sia teso a fare della propaganda e non ad intervenire sui requisiti della necessità e dell'urgenza. Come fa l'onorevole D'Onofrio, così attento alle questioni giuridiche, così attento alle questioni di diritto costituzionale, a non cogliere che nel provvedimento si tende, ad esempio, ad introdurre un elemento di diversità per ciò che attiene alla propaganda ed alla pubblicità?

Per quanto riguarda la propaganda, non è vero, onorevole D'Onofrio, che non si possono convocare comizi o divulgare le iniziative che si vogliono portare avanti; non

è vero e la questione viene presentata in modo surrettizio! L'obiettivo, invece, è quello di agire su una questione importante e delicata come la pubblicità, che è altra cosa rispetto alla propaganda e solamente i ciechi, coloro che non vogliono vedere, non colgono la diversità.

Parlate di «attacco alla libertà». Ma quale libertà?

Con il provvedimento in esame stiamo proprio cercando di riconquistarne una che era andata perduta, come si evince anche dai fatti di questi giorni. Chi ha avuto la possibilità — ed io credo la sfortuna — di guardare le reti TV, in particolare le Fininvest, è stato inondato di *spot* pubblicitari! Non si è tenuto conto delle disposizioni del garante e si sono continuati a passare gli *spot*.

Il provvedimento interviene anche su una questione delicata come quella delle sanzioni, considerato che la legge n. 515 era insufficiente e che, in verità, interveniva non solo dopo che si erano compiuti abusi ed atti illegittimi, ma addirittura dopo che si erano svolte le elezioni. Ecco perché il provvedimento è necessario ed urgente: con esso si fa in modo che il garante possa intervenire immediatamente, sanando in tempo utile le situazioni nelle quali si fosse determinata una disparità. Ecco perché credo, che oggi stiamo cercando di riconquistare una libertà che ci era stata tolta.

È chiaro che, nel provvedimento, sono contenute disposizioni sulle quali, se voteremo a favore della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza in ordine a questo decreto-legge, sarà bene intervenire. Ma come si fa in quest'aula a sottolineare con tanta forza il problema delle norme relative alle televisioni ed alle emittenti radiofoniche locali, dicendo che esse precludono loro ogni possibile attività, che sono dunque liberticide, senza ricordare però che in Commissione, cari colleghi, abbiamo dichiarato tutti che quelle norme possono e devono essere modificate? Allora, cosa impedisce che esse vengano adeguate alle osservazioni fatte?

PRESIDENTE. Concluda, deputato Bielli.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

VALTER BIELLI. Ecco perché le vostre argomentazioni sono surrettizie ed ecco perché ribadisco che i deputati del gruppo al quale appartengo sono favorevoli a rivedere la normativa in questione.

PRESIDENTE. Concluda; il tempo a sua disposizione è scaduto.

VALTER BIELLI. La ringrazio e concludo.

Votando a favore della sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza, votiamo per avere più libertà, più voci e per dare maggiore possibilità alla gente di intervenire.

Riteniamo che il campo dell'informazione sia importante e vogliamo che da questo punto di vista il paese diventi più libero e più democratico (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista-progressisti e progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Ayala. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE AYALA. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, quando si prende la parola dopo tanti interventi, il rischio di cadere in ripetizioni è evidentemente molto alto, quindi per evitarlo e per non affaticare i lavori ispirerò il mio intervento al massimo della sintesi possibile.

È chiaro ed evidente — tanto che mi pare forse superfluo sottolinearlo — che il gruppo dei democratici, a nome del quale prendo la parola, ha ben presente l'enorme delicatezza della materia di cui ci occupiamo stamattina. Siamo convinti, come diffusamente si è avuto modo di constatare, che sarà opportuno, a cominciare dai lavori odierni della Commissione, un approfondimento nel merito del provvedimento. D'altra parte, abbiamo anche la fortuna di avere una dichiarata, sensibile disponibilità del Governo; quindi, in quella sede, per quanto attiene strettamente al merito del provvedimento, sono sicuro che faremo tutti assieme un buon lavoro. Ma una volta gli oratori aulici dicevano che occorre procedere alla *actio finium regundorum*, cioè a regolare la materia della quale stamattina ci occupiamo. E questa materia ha ben poco, anzi direi nulla

a che vedere con un'analisi più o meno approfondita del merito del provvedimento, trattandosi di un raffronto del provvedimento stesso con principi costituzionali. Infatti, l'ordine del giorno prevede una deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis del nostro regolamento, quindi viene innanzitutto in campo l'articolo 77 della Costituzione.

Come alcuni colleghi sanno, sin dalla precedente legislatura sono sempre stato quasi un censore dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza che ha finito per svilire di fatto i presupposti voluti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione di questo tipo di atto, tanto che qualche mese fa ho anche presentato — e so che altri colleghi hanno fatto altrettanto — una proposta di modifica di tale articolo sfruttando l'ottimo lavoro svolto sul punto dalla Commissione per le riforme istituzionali dell'XI legislatura. Quindi vi è una ricca presenza nei lavori parlamentari di mie argomentazioni contrarie ad un abuso oggettivo, riconosciuto da tutti, del ricorso a questo tipo di decretazione.

Pertanto, affronto sempre l'argomento in coerenza con la mia profonda convinzione, perché non c'è dubbio che un'eccessiva applicazione dell'articolo 77 svilisce e quasi soffoca il pieno sviluppo dell'attività parlamentare. Di conseguenza esso andrebbe — e ci auguriamo che in futuro andrà — applicato con un'interpretazione quanto più restrittiva possibile, se del caso, ripeto, anche attraverso una modifica dell'attuale previsione normativa.

Tuttavia, ho qualche difficoltà, per quanto attiene al decreto-legge in esame, a negare che esistano oggettivi presupposti di necessità ed urgenza che giustificano il ricorso del Governo allo strumento del decreto-legge. In parole molto semplici, che esista un problema è fuori discussione; diversamente — e lo ricorderei a svariati gruppi parlamentari — non si spiegherebbe l'elevato numero di proposte di legge ed anche di disegni di legge governativi che tendevano, ricorrendo alla via normativa ordinaria, ad affrontare e superare un problema che comunque rimane presente ed oggettivo.

Il Governo, a mio giudizio, ha dovuto ricorrere alla decretazione d'urgenza vista la

prossima scadenza elettorale del 23 aprile. Quindi, al di là di un'interpretazione più o meno estensiva del dettato costituzionale, al di là di un riferimento ad una prassi che prima citavo che è sempre stata e continua ad essere — ahimè — estremamente generosa sull'interpretazione di quella norma nella nostra Costituzione, bisogna riconoscere che in questi casi c'è una data: il 23 aprile 1995. È questo il punto di riferimento fondamentale che ha indotto il Governo, dal momento che il Parlamento non è riuscito per la via ordinaria ad affrontare un problema oggettivamente presente ed avvertito da quasi tutti i gruppi parlamentari, a ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza.

Desidero — sempre in nome di quell'*actio finium regundorum* che ricordavo prima — far mente locale sull'oggetto della nostra discussione e della successiva deliberazione. Il Governo ha varato un decreto-legge contenente disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie. Perché lo ha fatto? Ce lo dice lo stesso Governo nella parte iniziale della relazione che accompagna il decreto stesso, nella quale è dato leggere testualmente che (la citazione è molto breve e quindi mi permetto di farla) «il Governo si è reso conto di dover apprestare misura di efficacia operativa già durante la campagna elettorale, dato che la vigente normativa» (cioè la legge n. 515 del 1993, cui si è fatto riferimento più volte durante la mattinata), «pur non del tutto inadeguata dal punto di vista della disciplina sostanziale, non ha dato buona prova di sé quanto all'incisività dell'impianto sanzionatorio».

Come sappiamo si può emanare la miglior legge possibile, ma se questa è affetta da una carenza del profilo sanzionatorio può facilmente essere violata, o, comunque, non compiutamente rispettata; al contrario, una legge magari meno «buona», ma accompagnata da un efficiente impianto sanzionatorio, otterrà sicuramente un tasso di osservanza maggiore. La legge n. 515 del 1993 conteneva principi citati da tutti e comunemente accettati; tuttavia, la sua componente sanzionatoria non tranquillizzava — giustamente — alcune forze politiche né, ovviamente, il Governo.

Quest'ultimo si è fatto interprete della necessità di recepire — ed assolutamente di non stravolgere — i principi già acquisiti e varati dal Parlamento nel 1993 con la più volte citata legge n. 515 ed ha ritenuto necessario — proprio per dare forza concreta a tali principi — adottare con decretazione d'urgenza (vista l'imminenza delle scadenze elettorali) un impianto sanzionatorio dotato di maggiore rigore, termine questo che la parola «sanzione» evoca direttamente.

Dobbiamo quindi aver chiaro in mente che ci stiamo occupando di un decreto-legge che recepisce principi già acquisiti nel nostro ordinamento giuridico e che interviene per raggiungere una finalità giudicata di importanza rilevante (perché tale oggettivamente è): quella di far sì che quei principi possano ottenere il massimo di osservanza possibile, altrimenti ci sarebbe da chiedere perché siano stati fissati. Si agisce quindi sull'aspetto sanzionatorio — ripeto — per garantire il massimo rispetto possibile di principi che fanno ormai parte da due anni del nostro ordinamento.

Come ho già detto, è assolutamente evidente che il problema esiste; non è che il Governo si è alzato una mattina ed ha presentato un decreto-legge al Parlamento! Di fronte alle Camere erano già pendenti diverse proposte di legge e disegni di legge del Governo tendenti proprio ad intervenire sull'effettività dei principi fissati dalla legge n. 515 del 1993. Il non essere riusciti a conseguire tale risultato (tutti dobbiamo dolercene, senza volere con questo distribuire colpe a carico di nessuno né puntare il dito contro alcun gruppo parlamentare), la cui necessità pure era largamente avvertita, ha fatto sì che il Governo — visto che il 23 aprile sta arrivando — abbia ritenuto di dover intervenire con un decreto-legge.

Non entro nel merito della normativa perché non è questa la sede adatta, né posso dichiararmi tranquillo su ogni parola o virgola del provvedimento. Occorre fare molto lavoro in Commissione e in Assemblea e sicuramente, con il contributo costruttivo di tutte le forze politiche, riusciremo a dare un supporto alla disponibilità del Governo, della quale dobbiamo prendere atto con soddisfazione.

Come qualcuno ricordava, questa mattina siamo occupati non solo dal problema della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, ma anche da quello dell'eventuale intrinseca incostituzionalità del decreto-legge. Ricordo che io stesso richiamai in quest'aula — allorché ebbi l'onore di svolgere la funzione di relatore su uno dei tanti provvedimenti che riguardavano la RAI — un principio. Ero convinto allora — e lo sono tutt'oggi, anche se poi il voto dell'Assemblea fu diverso — che quel decreto-legge fosse intrinsecamente incostituzionale; pertanto, al di là del riconoscimento della sua necessità ed urgenza, chiesi a questa Assemblea di votare a sfavore perché esso urtava fortemente contro la Costituzione. Il voto dell'Assemblea — che è sovrana — fu di diverso avviso. Non me ne dolgo affatto: ritengo di aver fatto il mio dovere e basta.

Oggi chi, come me, è sempre stato convinto di quel principio deve prendere in esame il problema dell'eventuale intrinseca incostituzionalità del decreto-legge, più che i presupposti di necessità e di urgenza, che mi sembra difficile negare, visto la prossimità della data che ho già ricordato. È questo, insomma, il punto che deve essere posto al centro di un'attenta e pacata riflessione sul provvedimento medesimo.

Ho apprezzato le argomentazioni e le suggestioni pregevoli di alcuni colleghi. In Commissione ho dato atto all'onorevole D'Onofrio che alcune delle sue argomentazioni non mi sono affatto scivolate addosso senza lasciar traccia, ma mi hanno suggerito alcuni spunti — che mantengo vivi — che saranno approfonditi nel successivo confronto sul merito del provvedimento.

Si dice, innanzitutto, che l'incostituzionalità del decreto-legge deriverebbe dalla previsione normativa di cui all'articolo 72, quarto capoverso, della Costituzione: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale (...)». Su questo punto, per snellire il mio intervento, faccio un richiamo «recettizio» alle argomentazioni svolte in proposito dal professor Elia in Commissione affari costituzionali ed in Assemblea: la normativa che ci occupa oggi

attiene alla materia elettorale soltanto come contorno e certamente non può essere interpretata come materia elettorale *tout court*. In quanto tale, non può ritenersi che essa debba rientrare nella previsione del quarto capoverso dell'articolo 72 della Costituzione, che attiene direttamente alla materia elettorale *tout court* e non ad ogni norma che sia di contorno a questa disciplina. Del resto, non vi è dubbio che la stessa lettura del titolo del decreto-legge ci induca a dare ragione al professor Elia, non tanto per la sua autorevolezza — che nessuno in quest'aula gli contesta —, ma per l'efficacia intrinseca della sua argomentazione. In sostanza, il provvedimento attiene alla «parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie»: non può essere considerato, quindi, come recante una disciplina riguardante la materia elettorale nel senso stretto e rigoroso del termine. Poiché si tratta di materia di contorno a quella elettorale, è da escludere che rientri nella previsione normativa di cui all'articolo 72, quarto capoverso, della Costituzione.

Ma non basta superare questa obiezione per verificare la legittimità costituzionale del decreto-legge. Occorre por mente — si dice da parte di chi diversamente opina — anche all'articolo 21 della Costituzione (di cui non do lettura, perché si tratta ovviamente di norma conosciutissima), nel quale si fa riferimento alle libertà. In proposito, basterebbe ricordare che «libertà» nel nostro ordinamento non è mai stata uguale ad «arbitrio»: nessuna libertà è menomata allorché vengono fissate regole tali da far sì che la libertà del singolo non si risolva in una sofferenza della libertà di altri; è un principio cardine del nostro ordinamento, che deriva dal diritto romano e che non merita ulteriori approfondimenti. Tuttavia, una lettura in questa chiave della libertà sancita dall'articolo 21 è utile, poiché si tratta di equilibrare tutte le libertà che fanno capo a tutti i cittadini. In proposito, viene subito in campo l'articolo 3 della Costituzione: non vi sono, dunque, solo l'articolo 21 — che può essere legittimamente interpretato in un certo modo — o il quarto capoverso dell'articolo 72, in rapporto al quale viene generosamente ricom-

presa nella materia elettorale anche la legislazione di contorno.

Dell'articolo 3 è interessante ricordare non soltanto la prima parte, ma soprattutto il secondo capoverso, con il quale si assegna un compito alla nostra Repubblica: «Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». È questa la norma della Costituzione che nella presente fase storica dobbiamo mettere al centro di qualunque sereno ragionamento sul problema dell'informazione, della parità e del pluralismo nel paese.

È incostituzionale un tentativo di riequilibrare lo squilibrio grave ed oggettivamente presente, quello sì, tale da destare allarme sociale, o proprio il tentativo di rimuovere, così come in particolare suggerisce l'articolo 3, secondo capoverso, della Costituzione, uno squilibrio che di recente si è tradotto in una sorta di «alluvione» di *spot* elettorali, che forse dovrebbe interessare la protezione civile?

Signor Presidente, per tutte queste ragioni i deputati del gruppo i democratici voteranno, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, a favore della sussistenza dei presupposti costituzionali per l'adozione del decreto-legge n. 83. La ringrazio, Presidente, e le chiedo scusa per essermi un po' dilungato (*Applausi dei deputati dei gruppi i democratici e progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Avverto che è pervenuta alla Presidenza la richiesta, sottoscritta dal prescritto numero di deputati, di votazione a scrutinio segreto.

Poiché il contenuto del provvedimento rientra fra le ipotesi per le quali l'articolo 49, comma 1, del regolamento, consente tale modalità di votazione, accolgo la richiesta.

Indico pertanto la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per

l'adozione del decreto-legge n. 83 del 1995, di cui al disegno di legge di conversione n. 2253.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	481
Maggioranza	241
Voti favorevoli	269
Voti contrari	212

(La Camera approva — Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, della lega nord, di rifondazione comunista-progressisti e del partito popolare italiano).

PAOLO VIGEVANO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO VIGEVANO. Presidente, colleghi, intendo segnalare un fatto grave, che rischia di compromettere la regolarità sia della raccolta delle firme per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali sia dello svolgimento delle elezioni stesse.

Una circolare dei prefetti indirizzata ai comuni indica nel 27 marzo il giorno ultimo per le prestazioni di carattere straordinario da parte delle segreterie comunali, ai sensi di legge, al fine di consentire, con orari di apertura anche di dieci ore, l'autentica delle firme. La circolare richiamata è del 2 marzo.

Questo mi è stato segnalato ieri sera da più province italiane e ho fatto presente la situazione al gabinetto del ministro dell'interno. Ad ora non è stato effettuato alcun intervento da parte del ministero e sappiamo che, per legge, il termine di presentazione — quindi anche di sottoscrizione delle liste — è quello del 29 marzo, alle 12.

Pertanto, già in queste ore si è determinato un danno che rischia di compromettere il regolare svolgimento del compito delle segreterie comunali previsto dalla legge.

Nella giornata di oggi, molti partiti, dai grandi ai più piccoli, che avranno la necessità di completare la raccolta delle firme si

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

troveranno di fronte ad inevitabili ostacoli da parte delle strutture comunali.

Ritengo pertanto che la Presidenza della Camera debba farsi parte diligente nei confronti del Governo affinché si provveda *ad horas*, anche con interventi legislativi o amministrativi, prevedendo semmai un differimento del termine di presentazione delle liste o, quanto meno, dei certificati elettorali. Infatti, il danno che si è creato, unitamente a quello già segnalato questa mattina dal collega Strik Lievers per quanto riguarda l'errata informazione che la RAI sta fornendo in queste ore nel rendere noto che la raccolta delle firme potrà essere effettuata anche sabato e domenica, quando sappiamo che dovrà concludersi entro domani mattina, rischia di compromettere il regolare svolgimento di tale attività.

Ritengo pertanto opportuno che il Governo intervenga immediatamente anche con provvedimenti legislativi o amministrativi, come dicevo, che consentano di sanare il danno già compiuto (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. La ringrazio, deputato Vigevano. La Presidenza si farà interprete presso gli organi competenti dell'esigenza da lei manifestata.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1994 (1882) (ore 11,59).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1994.

Ricordo che nella seduta del 22 marzo scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, e del complesso degli emendamen-

ti e subemendamento ad esso presentati (*vedi l'allegato A*).

Constato l'assenza del deputato Taddei, che aveva chiesto di intervenire: si intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti e subemendamento ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti e subemendamento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE (ore 12,00).

MICHELE STORNELLO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Morselli 1.5, Selva 1.6, Pezzella 1.7, Gasparri 1.8, Pezzella 1.32, Morselli 1.33, Selva 1.34, Benedetti Valentini 1.35, Tofani 1.36, Pampo 1.37, Gasparri 1.38, Poli Bortone 1.39, Menia 1.40,

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia liberate l'emiciclo! Prosegua, onorevole Stornello.

MICHELE STORNELLO, *Relatore*. Il parere è contrario anche sugli emendamenti Marengo 1.41, Domenico Basile 1.42, Gaggioli 1.43, Patarino 1.44, Pezzella 1.45, Patarino 1.46, Colosimo 1.47, Marengo 1.48, Pezzella 1.49, Morselli 1.50, Selva 1.51, Benedetti Valentini 1.52, Tofani 1.53, Benedetti Valentini 1.9, Marengo 1.10. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Domenico Basile 1.11 e Menia 1.12, mentre è favorevole sull'emendamento Gaggioli 1.13.

Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti Tofani 1.14, Patarino 1.15, Colosimo 1.16, Morselli 1.17, Pezzella 1.18, Selva 1.19, Benedetti Valentini 1.20, Pampo 1.21, Morselli 1.54, Selva 1.55, Pampo 1.56, Poli Bortone 1.57, Gasparri 1.58, Benedetti Valentini 1.59, Selva 1.60, Tofani 1.22, Gasparri 1.23, Poli Bortone 1.24, Pampo 1.25, Menia 1.26, Marengo 1.27, Domenico Basile 1.28 e Poli Bortone 1.29, mentre è favorevole sull'emendamento Patarino 1.30. Il parere è contrario sull'emendamento Gaggioli 1.31.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

La Commissione invita i presentatori a ritirare l'emendamento Ciocchetti 1.61, altrimenti il parere è contrario. Il parere è contrario sul subemendamento Peraboni 0.1.2.1 nonché sull'emendamento Settimi 1.2.

La Commissione invita il Governo a ritirare l'emendamento 1.63, altrimenti il parere è contrario. Analogo invito è rivolto ai presentatori dell'emendamento Porta 1.62 (altrimenti il parere è contrario), che tratta la stessa materia oggetto dell'emendamento 1.63 del Governo.

Il parere è favorevole sugli emendamenti Muratori 1.4, Lucchese 1.3 e Turci 1.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIORGIO RATTI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*. Il Governo ritira il proprio emendamento 1.63; concorda, quanto al resto, con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene, sottosegretario Ratti.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli emendamenti, sostanzialmente identici, Morselli 1.5 e Selva 1.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Pezzella 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gasparri 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pezzella 1.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Morselli 1.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Selva 1.34, non accettato dalla Commissione né dal dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Benedetti Valentini 1.35, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tofani 1.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pamponi 1.37, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gasparri 1.38, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.39, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Menia 1.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

Pongo in votazione l'emendamento Mar-
renco 1.41, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Do-
menico Basile 1.42, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gag-
gioli 1.43, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pata-
rino 1.44, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pez-
zella 1.45, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pata-
rino 1.46, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Colo-
simo 1.47, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ma-
renco 1.48, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pez-
zella 1.49, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mor-
selli 1.50, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Selva
1.51, non accettato dalla Commissione né
dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bene-
detti Valentini 1.52, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tofa-
ni 1.53, non accettato dalla Commissione né
dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bene-
detti Valentini 1.9, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ma-
renco 1.10, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Do-
menico Basile 1.11, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Menia
1.12, non accettato dalla Commissione né
dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gag-
gioli 1.13, accettato dalla Commissione e dal
Governo.

(È approvato).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

Pongo in votazione l'emendamento Tofani 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Patardino 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Colosimo 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Morselli 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pezzella 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Selva 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Benedetti Valentini 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pamponi 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Morselli 1.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Selva 1.55, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pamponi 1.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.57, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gasparri 1.58, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Benedetti Valentini 1.59, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Selva 1.60, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tofani 1.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gasparri 1.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

Pongo in votazione l'emendamento Pam-
po 1.25, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Menia
1.26, non accettato dalla Commissione né
dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ma-
renco 1.27, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Do-
menico Basi le 1.28, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli
Bortone 1.29, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pata-
rino 1.30, accettato dalla Commissione e dal
Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gag-
gioli 1.31, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto).

Chiedo ai presentatori dell'emendamento
Ciocchetti 1.61 se accolgano l'invito al ritiro
rivolto loro dal relatore e dal Governo.

LUCIANO CIOCCHETTI. Signor Presiden-
te, mantengo l'emendamento e chiedo di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO CIOCCHETTI. Non sono d'ac-
cordo sulla richiesta di ritiro del mio emen-
damento 1.61, formulata dal relatore e dal

Governo, ai quali chiedo un ripensamento
del parere espresso. Ci troviamo di fronte,
con il diritto d'autore, ad una questione
importante.

Se il Governo non approverà la legge
delega entro il mese di giugno, come è
previsto (e noi abbiamo molti dubbi che
ciò sia possibile, considerati i necessari pas-
saggi attraverso il Consiglio di Stato e le
Commissioni), una serie di opere fundamen-
tali ed importantissime (come quelle di Pi-
randello e di altri autori italiani, che ap-
partengono alla storia e alla tradizione del
nostro paese) non saranno più protette dal
diritto d'autore.

Mi appello al relatore, al Comitato dei
nove e al Governo affinché operino un ripen-
samento sul mio emendamento 1.61. La
motivazione per cui con esso non si fa un
discorso di legge delega, ma di normativa da
inserire all'interno della legge comunitaria,
è quella di impedire che si compia un gra-
vissimo scempio di opere italiane importan-
tissime che, ripeto, resterebbero prive della
protezione del diritto d'autore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sul-
l'ordine dei lavori il relatore Stornello. Ne
ha facoltà.

MICHELE STORNELLO, *Relatore*. La
Commissione speciale per le politiche comu-
nitarie, per quel che riguarda la sua compe-
tenza specifica, non è del tutto contraria a
tale emendamento, in quanto esso non ap-
pare incompatibile con la direttiva europea,
presentando aspetti di incompletezza. Accol-
go l'invito a ridiscutere l'emendamento nel
Comitato dei nove e propongo quindi che
esso sia accantonato per consentirne un
approfondimento.

PRESIDENTE. Onorevole Stornello, è
chiaro che tale accantonamento comporta il
rinvio della votazione sull'articolo 1.

Qual è il parere del Governo sulla pro-
posta di accantonamento avanzata dal re-
latore?

GIORGIO RATTI, *Sottosegretario di Stato
per il bilancio e la programmazione econo-
mica e per il coordinamento delle politiche*

dell'Unione europea. Signor Presidente, il Governo condivide la proposta di accantonamento formulata dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, rimane dunque stabilito che l'emendamento Ciocchetti 1.61 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione del subemendamento Peraboni 0.1.2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Peraboni. Ne ha facoltà.

CORRADO ARTURO PERABONI. Per speditezza dei lavori, Presidente, la mia dichiarazione di voto riguarderà anche l'emendamento Settimi 1.2.

Il subemendamento in esame si riferisce all'adeguamento del nostro ordinamento ad una direttiva comunitaria recentemente emanata, concernente le clausole vessatorie, tema del quale la Commissione attività produttive della Camera già da alcuni anni si stava occupando in modo approfondito, tant'è vero che erano state presentate molte proposte di legge e si era arrivati alla formulazione di testi unici. Il subemendamento che reca la mia firma tiene conto delle difficoltà applicative che possono conseguire all'approvazione di una legge sulle clausole vessatorie e prende in considerazione una serie di ipotesi specifiche in cui, qualora le clausole siano sottoscritte da un consumatore nei contratti conclusi con un professionista, si presume che le stesse abbiano un carattere vessatorio. L'aspetto in questione è stato discusso in Commissione attività produttive e si è deciso di non inserire nel testo tale modifica, probabilmente per un difetto di formulazione.

Soprattutto in considerazione del fatto che l'inversione dell'onere della prova prevista dall'articolo 19 è solo parziale, in quanto riguarda prioritariamente le clausole contenute in formulari o moduli prestampati, appare difficile sostenere che, qualora ad un consumatore venga fatta sottoscrivere in un contratto una clausola che esclude o limita la responsabilità del professionista, addirit-

tura in caso di morte o danno alla persona del consumatore risultante da un fatto o da un'omissione del professionista, una clausola di questo tipo non sia comunque vessatoria per il consumatore. Alcune condizioni che vengono imposte, ad esempio quella prevista dalla lettera *b*) (che esclude o limita le azioni del consumatore nei confronti del professionista anche nel caso di inadempimento totale o parziale di quest'ultimo), si riferiscono a casi che ricorrono quotidianamente in moltissime compravendite immobiliari, cui partecipano speculatori provvisti di scarsa correttezza professionale.

Il mio subemendamento 0.1.2.1 prevede che, a prescindere dalle griglie poste dall'articolo 19 (che riguardano l'effettiva contrattazione della clausola), le clausole debbano essere considerate nulle qualora siano oggettivamente condizionate da una sproporzione tra il peso economico e culturale — perché no? — del professionista e il peso economico e la capacità contrattuale del consumatore.

Ritengo altresì fondamentale, per il ripristino di una normazione diretta in questo campo, votare a favore dell'emendamento Settimi 1.2, sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Commissione attività produttive. L'introduzione di una delega al Governo per l'adempimento della normativa comunitaria comporterebbe infatti il pericolo di annacquare la portata della norma, come è stato in effetti riscontrato nell'analisi comparata tra il testo della direttiva e quello predisposto; inoltre, si perderebbe così la splendida occasione per introdurre norme ulteriori a tutela del consumatore, che farebbero compiere al nostro paese notevoli passi avanti. Si pensi, ad esempio, alla lettera *t*) inserita dalla X Commissione, che prevede come clausola vessatoria un'ipotesi non contenuta né nella direttiva né nel testo predisposto dal Governo. Mi riferisco alla clausola che stabilisce come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. Si tratta di situazioni diffuse nella contrattazione privata, che comportano un effettivo pregiudizio per il consumatore il quale vede spesso situare la sede del foro competente in una località nei fatti irraggiungibile o che

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

comporta gravissime difficoltà per l'adempimento delle azioni processuali.

Invito quindi l'Assemblea a votare a favore del mio subemendamento 0.1.2.1 e soprattutto, approfittando dell'esperienza che la X Commissione ha accumulato in più di due anni di lavoro su questo testo, di avvalersi della possibilità di normare direttamente in tale campo piuttosto che fornire al Governo una delega che potrebbe comportare i problemi che ho ricordato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Peraboni 0.1.2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Settimi 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Settimi. Ne ha facoltà.

GINO SETTIMI. Prendo spunto dall'intervento dell'onorevole Peraboni per richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento. La Commissione attività produttive, che lo ha sottoscritto all'unanimità, ha ragionato e lavorato sul testo precedentemente presentato dal Governo, che consentiva di normare direttamente l'inserimento delle clausole vessatorie all'interno dei rapporti tra professionisti e consumatori. A seguito di un lungo lavoro che ha prodotto l'inserimento di normative specifiche a tutela dei consumatori e, più in generale, dei cittadini e dell'industria italiana, il Governo ha presentato un testo che prevede la soppressione dell'articolo e la richiesta di una delega sulla base della quale inserire successivamente nella nostra normativa la regolamentazione di una materia così importante.

Già nel corso della discussione generale abbiamo fatto presente come molte delle direttive comunitarie attuate attraverso la delega siano state di fatto inserite nel nostro ordinamento, ma rimaste inattuato nel paese (l'Italia è infatti ancora una Cenerentola rispetto agli altri paesi della comunità). Abbiamo anche ribadito come numerose direttive già recepite ed attuate negli altri paesi

non siano ancora contenute nel nostro ordinamento.

Riteniamo che la delega sottintenda la volontà di rimandare una questione tanto importante e che l'avvenuta approvazione del subemendamento Peraboni 0.1.2.1 non consenta più di fare un passo indietro, nel senso che esso modifica sostanzialmente l'articolo 19, il quale appunto non prevede la delega. Credo si debba quindi, seguire il parere espresso dalla X Commissione e ripristinare quanto dalla stessa deciso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rubino. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO RUBINO. Prendo la parola per associarmi alle considerazioni svolte dai colleghi Settimi, relatore di questo provvedimento nella X Commissione, e Peraboni. Se ha un senso il regolamento della Camera relativamente alla procedura di approvazione della legge comunitaria che delega alle Commissioni di merito l'esame delle singole parti del provvedimento, l'emendamento Settimi 1.2 tende a ripristinare le decisioni assunte all'unanimità dalla X Commissione, che sono state invece soppresse dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

A nome dei deputati del gruppo di forza Italia, ma anche quale presidente della X Commissione, invito dunque i colleghi a votare a favore di tale emendamento.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo ribadisce la contrarietà all'emendamento Settimi 1.2 per motivi di tecnica giuridica. Il testo elaborato dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie, mediante delega al Governo, risolve infatti i problemi sollevati dall'originaria formulazione dell'articolo 18 (ora 19), riproposti con l'emendamento in discussione, particolarmente in ordine ad aspetti non secondari.

L'articolo 18, com'è noto, ha previsto la collocazione delle norme di attuazione della direttiva nel libro quinto del codice civile in prosieguo delle disposizioni generali, dettate nel capo I, titolo I. Come risulta evidente dalla lettura dei suoi diversi titoli, il libro quinto è interamente dedicato alla definizione dei soggetti esercenti attività economica in forma professionale, alla disciplina della loro organizzazione ed alle modalità di costituzione, gestione ed estinzione delle società di persone e capitali e di altri enti dediti alla produzione e scambio di beni e prestazioni di servizi.

Si tratta quindi di un complesso organico di norme destinate alla regolamentazione del modo di essere dei soggetti che esercitano, con carattere di continuità, dette attività, nonché ai rapporti con i loro collaboratori.

Il legislatore del 1942 ha chiaramente inteso considerare come estranei al contenuto del libro quinto i rapporti negoziali relativi all'attività esterna dell'imprenditore e del lavoro autonomo che, come precisato dal guardasigilli del 1942, costituiscono materia specifica del libro quarto delle obbligazioni.

Appare, dunque, evidente che l'introduzione, attraverso gli articoli 2062 da *bis* a *sexies*, di una novella contenente disposizioni che esulano dalla materia del libro quinto, perché relative a particolari profili di rapporti giuridici che i predetti soggetti possono costituire nell'esercizio delle loro attività economiche, determina un'interpolazione in un ambito improprio che altera la struttura del codice civile. L'interprete si chiederebbe, senza potersi dare una valida risposta, le ragioni della scelta che colloca norme rivolte a regolare rapporti contrattuali tra le disposizioni destinate a disciplinare i profili soggettivi degli esercenti attività economica in forma professionale.

Vi è poi il rischio che tutta la successiva produzione legislativa comunitaria in tema di tutela del consumatore sia inserita nel medesimo libro, creando ulteriori strappi nel tessuto del codice e stravolgimenti dell'equilibrio scientifico della sua architettura. Inoltre l'articolo 2062-*bis*, dando una specifica definizione del professionista, potrebbe essere fonte di ulteriori perplessità dell'inter-

prete. Il vigente libro quinto del codice civile, infatti, con la sua disciplina distingue l'imprenditore dal professionista; onde, se la novella proposta fosse approvata, avremmo una norma che individua quali professionisti soggetti che invece il medesimo libro del codice civile definisce, in altre disposizioni, in modo diverso.

Un ulteriore elemento di possibile confusione a livello interpretativo è la denominazione, nel testo dell'emendamento, delle clausole oggetto dell'intervento come vessatorie, laddove la direttiva le definisce «abusive». Per vessatorie, infatti, la dottrina e la giurisprudenza intendono quelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti ritenute dal legislatore particolarmente pericolose per l'aderente al negozio, che possono essere considerate valide solo se quest'ultimo le ha espressamente approvate per iscritto, così dimostrando di conoscerle o comunque di essere stato posto in grado di conoscerle. La direttiva, invece, intende comunque giungere alla non vincolabilità del consumatore all'osservanza della clausole abusive.

Appare evidente, quindi, come una terminologia non coerente con altre disposizioni del codice faccia sorgere il rischio di confusione tra le diverse discipline dettate dalla medesima fonte legislativa, mentre non è da trascurare l'inopportuna diversificazione di espressione rispetto al diritto comunitario.

Né meno rilevanti sono le perplessità che sorgono dalla comparazione tra le definizioni delle varie fattispecie di clausole vessatorie e quelle corrispondenti della direttiva comunitaria 93/13.

Molti dubbi sul piano tecnico-giuridico fa sorgere poi l'articolo 2062-*quinquies*, secondo il quale «la clausola vessatoria inserita nel contratto tra il professionista ed il consumatore è nulla senza che ciò comporti la nullità dell'intero contratto se questo può produrre effetti avuto riguardo allo scopo concreto perseguito dalle parti». In primo luogo, va osservato al riguardo che l'articolo 6 della direttiva sancisce che le clausole abusive non vincolano il consumatore, ma non ne impone la nullità. Quest'ultimo vizio, poi, può essere invocato da entrambe le parti e quindi anche dall'imprenditore e non

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

dal solo consumatore come vuole la norma comunitaria. La formulazione adoperata, inoltre, è tecnicamente imprecisa giacché fa riferimento allo scopo concreto conseguito dalle parti. Nell'individuazione degli elementi del contratto, il codice civile fa cenno alla causa e ai motivi, non allo scopo della convenzione. La disposizione, poi, non appare in armonia con il dettato dell'articolo 1419 del codice civile, secondo il quale la nullità della clausola travolge l'intero contratto se risulta che i contraenti non lo abbiano concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità.

Ulteriori non meno rilevanti dubbi solleva l'articolo 2062-*sexies*, a proposito di azione inhibitoria, sulla natura cautelare o di cognizione di tale tipo di iniziativa processuale. Né la norma, nell'indicare i soggetti legittimati a promuovere l'istruttoria, fornisce elementi per individuare i requisiti e le dimensioni che devono avere le associazioni di consumatori abilitate a promuovere tali azioni. Detta carenza è grave, perché espone al rischio del proliferare dei soggetti titolari del potere di iniziativa, senza poterne garantire l'effettiva consistenza e rappresentatività.

MICHELE STORNELLO, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE STORNELLO, *Relatore*. Vorrei rapidamente ribadire il ragionamento svolto nella Commissione speciale per le politiche comunitarie che, per regolamento non può entrare nel merito degli emendamenti, ma deve attenersi al giudizio di merito espresso dalle Commissioni competenti, esaminandoli solo per i profili di compatibilità con la normativa comunitaria. Questi sono i compiti che vengono affidati alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Rispetto a questo specifico emendamento, la Commissione si è trovata di fronte un giudizio sfavorevole della Commissione giustizia e un giudizio favorevole della Commissione attività produttive. Ha ritenuto di accogliere il giudizio della Commissione giustizia perché ha giudicato fondate le

preoccupazioni concernenti le conseguenze che avrebbe provocato nell'applicazione pratica e nella giurisprudenza l'approvazione di questa normativa così com'è. Peraltro, ha ritenuto che la delega avrebbe dovuto essere maggiormente compatibile con le direttive stesse, in quanto nella normativa vi erano parti che, in una certa misura, si allontanavano da quella europea. È stato questo il ragionamento che la Commissione speciale per le politiche comunitarie ha sviluppato al suo interno e sulla base del quale ha espresso il parere formulato in aula.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Settimi 1.2, nel testo modificato dal subemendamento approvato, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È approvato).

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Porta 1.62 se accedano all'invito a ritirarlo.

FRANCESCO STROILI. Sì, signor Presidente, accetto l'invito a ritirare l'emendamento Porta 1.62, di cui sono cofirmatario, e preannuncio che ne trasfonderemo il contenuto in un ordine del giorno, nel quale verrà affrontata la materia in un modo più compiuto che dia soluzione anche agli aspetti trattati specificatamente dagli emendamenti.

GIUSEPPE TATARELLA. Chiedo di parlare sulle modalità della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presidente, per dare un contributo alla effettiva centralità del Parlamento in materia di approvazione delle leggi, chiedo (e motivo la richiesta) la votazione nominale.

Centralità del Parlamento significa presenza dei parlamentari, significa assicurare il numero legale; significa cioè che tutte le parti — le due grandi minoranze che governano l'Assemblea — si sforzino di assicurare con la loro presenza la libera dialettica in Parlamento.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

Questo è un nostro atteggiamento politico che vale per il disegno di legge in esame e per altri e che è volto a consentire al Parlamento di essere centrale nelle sue valutazioni e decisioni; ad evitare che un Parlamento con poche persone e con distratte alzate di mano approvi leggi senza discussione approfondita e visibilità di atteggiamento su ogni singolo emendamento (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tatarella.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Muratori 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Muratori. Ne ha facoltà.

LUIGI MURATORI. Presidente, onorevoli colleghi, la presentazione di questo emendamento nasce dal fatto che già dal 1971 la disciplina sui natanti da diporto costituiva una parte del codice della navigazione. Con la legge n. 50 e con le successive modifiche si diede al settore una specializzazione, anche se non fu reciso completamente il cordone ombelicale che la legava al codice della navigazione.

Questo intreccio tra vecchio e nuovo ha generato nel tempo una serie di problematiche che hanno imposto numerosi interventi legislativi, per precisare o correggere i punti di contrasto. Essi furono però, in genere, parziali e, alla lunga, resero la normativa sul diporto non armoniosa e tale da produrre non poche incertezze.

Uniformare la nostra normativa ai dettami della direttiva 94/25 della Comunità europea risulterebbe pertanto difficile se il Governo non fosse delegato ad intervenire nel complesso delle norme nazionali che direttamente o conseguenzialmente sono coinvolte nel suo recepimento.

Gli adeguamenti previsti, pur non stravolgendo l'attuale normativa nazionale, richiedono conseguenziali e doverosi aggiustamenti che, se non venissero inseriti unitariamente in sede di recepimento, imporrebbero a brevissima scadenza interventi legislativi che non solo ritarderebbero l'inserimento del nostro settore nautico nel con-

testo del mercato comune, con gravi ripercussioni sull'economia della nostra produzione, ma rischierebbero di provocare anche possibili interventi sanzionatori da parte dell'Unione europea.

È per tale motivo che raccomando l'approvazione del mio emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Muratori 1.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Dei parlamentari iscritti al gruppo di alleanza nazionale non ha preso parte alla votazione alcun deputato. Poiché da parte del suddetto gruppo è stata chiesta la votazione qualificata, si intende che ai fini del numero legale siano computati come presenti venti ulteriori deputati. In virtù di tale aggiunta e tenuto conto delle missioni, la Camera è in numero legale per deliberare (*Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, della lega nord e di rifondazione comunista-progressisti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	290
Votanti	289
Astenuti	1
Maggioranza	145
Hanno votato sì	289

Sono in missione 10 deputati.

(La Camera approva).

Chiedo all'onorevole Tatarella se insista nella sua richiesta di votazione nominale.

GIUSEPPE TATARELLA. Insisto, Presidente.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucchese 1.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, rinvio la seduta di un'ora, avvertendo che nel frattempo è convocata la Conferenza dei presidenti di gruppo, presso la biblioteca del Presidente.

**La seduta, sospesa alle 12,40,
è ripresa alle 13,45.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucchese 1.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, nonostante gli esiti della Conferenza dei presidenti di gruppo, valutate le circostanze, comunico che la Camera è convocata per domani, alle 9.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 29 marzo 1995, alle 9:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1994 (1882).

— *Relatore:* Stornello.

2. — *Elezione contestata per il collegio uninominale n. 26 della XXI circoscrizione Puglia (Nicola Vendola detto Nichi).* (Doc. III, n. 1).

— *Relatore:* Ciocchetti.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1198. — Istituzione del Comitato per la celebrazione del cinquantesimo anniversario dell'ONU (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (1819).

— *Relatore:* De Biase Gaiotti.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 472. — Senatore RIZ — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (*Approvato dal Senato*) (1286).

— *Relatore:* Nan.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

PARLATO ed altri; PERINEI ed altri; SBARBATI ed altri — Norme per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita dell'Imperatore Federico II di Svevia (137-500-590).

— *Relatore:* Sbarbati.

6. — *Dimissioni dei deputati Roberto Maroni e Valerio Malvezzi.*

7. — *Seguito della discussione delle mozioni Mattioli ed altri, n. 1-00052; Costa ed altri, n. 1-00068; Gerbaudo ed altri, n. 1-00074; Castellaneta e Brugger, n. 1-00081; Oreste Rossi ed altri, n. 1-00082; Mussi ed altri, n. 1-00084; Fumagalli Carulli ed altri, n. 1-00085; Muzio ed altri, n. 1-00087; Rosso ed altri, n. 1-00088; Zacchera ed altri, n. 1-00090, sugli interventi nelle zone colpite dalle alluvioni dello scorso novembre.*

La seduta è tolta alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 16,40.*

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 9582 A PAG. 9598) ***

Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Segr.	art. 96-bis - ddl 2253		269	212	241	Appr.
2	Nom.	ddl 1882 - em. 1.4	1	289		145	Appr.
3	Nom.	em. 1.3	Mancanza numero legale				
4	Nom.	em. 1.3	Mancanza numero legale				

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 4 ▪			
	1	2	3	4
ACIERNO ALBERTO	V			
ACQUARONE LORENZO				
ADORNATO FERDINANDO	V			
AGNALETTI ANDREA	V	F		
AGOSTINACCHIO PAOLO	M	M	M	M
AGOSTINI MAURO	V	F	P	P
AIMONE PRINA STEFANO	V	F	P	
ALBERTINI GIUSEPPE	V	F	P	
ALEMANNI GIOVANNI	V			
ALIPRANDI VITTORIO				
ALOI FORTUNATO	V			
ALOISIO FRANCESCO	V	F	P	P
ALTEA ANGELO	V	F	P	
AMICI SESA		F	P	P
AMORUSO FRANCESCO MARIA	V			
ANDREATTA BENIAMINO	V		P	
ANEDDA GIANFRANCO				
ANGELINI GIORDANO	V	F	P	P
ANGHINONI UBER	V	F	P	P
ANGIUS GAVINO	V	F		
APREA VALENTINA	V			
APATA PAOLO	V	F		
ARCHIUTTI GIACOMO	V	F		
ARDICA ROSARIO	V			
ARLACCHI GIUSEPPE	V	F	P	
ARRIGHINI GIULIO	V	F	P	P
ASQUINI ROBERTO	V	F	P	P
AYALA GIUSEPPE	V	F	P	
AZZANO CANTARUTTI LUCA				
BACCINI MARIO				
BAIAMONTE GIACOMO	V	F		
BALDI GUIDO BALDO	V	F	P	P
BALLAMAN EDOUARD	V	F	P	
BALOCCHI MAURIZIO				
BAMPO PAOLO	V	F	P	P
BANDOLI FULVIA	V	F	P	
BARBIERI GIUSEPPE	V			
BARESI EUGENIO				

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 4 ■										
	1	2	3	4							
BOLOGNESI MARIDA	V	F	P	P							
BONAFINI FLAVIO	V										
BONATO MAURO											
BONFIETTI DARIA		F	P	P							
BONGIORNO SEBASTIANO											
BONITO FRANCESCO				P							
BONO NICOLA	V										
BONOMI GIUSEPPE	V	F	P	P							
BONSANTI ALESSANDRA	V			P							
BORDON WILLER	V			P							
BORGHEGNO MARIO	V	F	P								
BORTOLOSO MARIO	V										
BOSELLI ENRICO	V										
BOSISIO ALBERTO	V	F	P								
BOSSI UMBERTO											
BOVA DOMENICO	V	F	P	P							
BRACCI LIA	V										
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA	V	F	P								
BRACCO FABRIZIO FELICE	V	F	P	P							
BROGLIA GIAN PIERO											
BRUGGER SIEGFRIED	V	F	P	P							
BRUNALE GIOVANNI	V	F	P	P							
BRUNETTI MARIO	V	F	P	P							
BUONTEMPO TEODORO	V										
BURANI PROCACCINI MARIA	V										
BUTTIGLIONE ROCCO											
CABRINI EMANUELA	V										
CACCAVALE MICHELE	V										
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	V	F	P	P							
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA	V			P							
CALDERISI GIUSEPPE	V										
CALDEROLI ROBERTO	V	F	P	P							
CALLERI RICCARDO	V	F									
CALVANESE FRANCESCO	V			P							
CALVI GABRIELE	V	F	P	P							
CALZOLAIO VALERIO	V			P	P						
CAMOIRANO MAURA	V	F	P	P							
CAMPATELLI VASSILI	V	F	P	P							

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 4 ■			
	1	2	3	4
GORI SILVANO	V		P	
GRAMAZIO DOMENICO	V			
GRASSI ENNIO	V	F	P	P
GRASSO TANO	V	F	P	P
GRATICOLA CLAUDIO	V			
GRECO GIUSEPPE				
GRIGNAFFINI GIOVANNA	V	F	P	
GRIMALDI TULLIO	V	F	P	
GRITTA GRAINER ANGELA MARIA	V	F	P	P
GRUGNETTI ROBERTO	V	F	P	P
GUBERT RENZO	V	F	P	
GUBETTI FURIO	V	F	P	
GUERRA MAURO	V	F	P	P
GUERSONI LUCIANO	V			
GUIDI ANTONIO	V			
GUIDI GALILEO	V		P	
HULLWECK ENRICO	V	F		
INCORVAIA CARMELO	V	F	P	P
INDELLI ENRICO				
INNOCENTI RENCO	V	F	P	P
INNOCENZI GIANCARLO	V			
IOTTI LEONILDE	V	F	P	
JANNELLI EUGENIO			P	
JANNONE GIORGIO	V			
JERVOLINO RUSSO ROSA	V	F	P	P
LA CERRA PASQUALE	V	F	P	P
LA GRUA SAVERIO	V			
LANDOLFI MARIO				
LANTELLA LELIO	V		P	
LA RUSSA IGNAZIO				
LA SAPONARA FRANCESCO	V			
LATRONICO FEDE				
LAUSER DANIELA	V	F	P	P
LAVAGNINI ROBERTO	V			
LA VOLPE ALBERTO	V	F	P	P
LAZZARINI GIUSEPPE	V	F	P	
LAZZATI MARCELLO				
LENBO ALBERTO PAOLO	V	F	P	P

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 4 ■			
	1	2	3	4
MICCICHE' GIANFRANCO	V	F		
MICHELINI ALBERTO				
MICHIELON MAURO	V	F	P	P
MIGNONE VALERIO	V	F	P	
MILIO PIETRO				
MIROGLIO FRANCESCO				
MIRONE ANTONINO	V	F	P	P
MITOLO PIETRO				
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	V	F	P	P
MOLGORA DANIELE	V	F	P	
MOLINARO PAOLO	V			
MONTANARI DANILO	V			
MONTECCHI ELENA	V	F	P	P
MONTICONE ALBERTO	V	F	P	P
MORMONE ANTONIO	V			
MORONI ROSANNA	V		P	P
MORSELLI STEFANO	V			
MURATORI LUIGI	V	F		
MUSSI FABIO	V		P	
MUSSOLINI ALESSANDRA	V			
MUSUMECI TOTI		F		
MUZIO ANGELO	V	F	P	P
NAN ENRICO	V	F	P	
NANIA DOMENICO	V			
NAPOLI ANGELA	V			
NAPOLITANO GIORGIO	V			
NAPPI GIANFRANCO	V		P	
NARDINI MARIA CELESTE	V	F	P	P
NARDONE CARMINE		F	P	P
NAVARRA OTTAVIO	V		P	P
NEGRI LUIGI		F		
NEGRI MAGDA	V	F	P	P
NERI SEBASTIANO	V			
NESPOLI VINCENZO	V			
NICCOLINI GUALBERTO	V		P	
NOCERA LUIGI				
NOVELLI DIEGO	V		P	P
NOVI EMIDIO	V			

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 4 ▪															
	1	2	3	4												
VIGEVANO PAOLO	V															
VIGNALI ADRIANO	V	F	P	P												
VIGNERI ADRIANA	V			P												
VIGNI FAERIZIO	V	F	P	P												
VIOLANTE LUCIANO	V	T	T	T												
VISCO VINCENZO	V															
VITO ELIO	V															
VIVIANI VINCENZO	V	F	P	P												
VOCOLI FRANCESCO	V	F	P	P												
VOZZA SALVATORE	V	F	P	P												
WIDMANN JOHANN GEORG	V	F	P													
ZACCHEO VINCENZO																
ZACCHERA MARCO	V															
ZAGATTI ALFREDO	V	F	P	P												
ZANI MAURO	V															
ZELLER KARL	V	F	P	P												
ZEN GIOVANNI	V	F	P	P												
ZENONI EMILIO MARIA	V	F	P	P												
ZOCCHI LUIGI																
* * *																